



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914

Roma Giovedì, 23 luglio

Numero 174

DIREZIONE

Corse Vittorio Emanuele, 209 - Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corse Vittorio Emanuele, 209 - Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 20; semestre L. 10; trimestre L. 5
a domicilio e nel Regno: » » 25; » » 12; » » 6
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 7
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 - nel Regno cent. 15 - arretrato in Roma cent. 50 - nel Regno cent. 50 - all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25
Altri annunci 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale

Leggi e decreti: Legge n. 696 riguardante il trattamento di pensione del personale di macchina dei battelli incrociatori addetto alla vigilanza finanziaria - Legg. n. 679 concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale - R. decreto n. 662 che approva una modificazione all'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi - R. decreto n. 671 col quale è approvata una variante all'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi - R.R. decreti nn. 701, 703 e 704 riflettenti: Erezione in ente morale - discussione di dazio comunale - Approvazione di statuto - Decreto Ministeriale per la nomina di un deputato governativo alla Borsa di Roma - Ministero degli affari esteri: Comunicato - Ministeri delle finanze e delle poste e dei telegrafi: Disposizioni nei personali dipendenti - Ministero del tesoro: Situazione dei debiti pubblici dello Stato al 30 giugno 1914 - Direzione generale del debito pubblico: Retifiche d'intestazione - Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione - Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno - Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero - Cronaca italiana - Telegrammi dell'Agencia Stefani - Notizie varie - Bollettino meteo-teo - Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 696 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1914 ai macchinisti, elettricisti e fuochisti attualmente in servizio dei galleggianti adibiti alla vigilanza finanziaria, ed alle loro vedove ed orfani, è fatto diritto di liquidare la pensione con le stesse norme e nella misura stabilita per i sottufficiali della Regia guardia di finanza. A tal uopo, qualunque sia l'assegno mensile di cui goda il personale suddetto, è stabilito, nei riguardi della pensione, il seguente pareggiamento:

il macchinista liquida la pensione del maresciallo maggiore;

l'elettricista liquida la pensione del maresciallo capo;

il fuochista liquida la pensione del brigadiere; in relazione ai soldi e soprassoldi corrispondenti alla rispettiva anzianità di servizio.

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo precedente, dopo il periodo di prova, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, è considerato utile pel conseguimento della pensione.

Art. 3.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, cessa qualsiasi contributo dello Stato per l'iscrizione del personale indicato nell'art. 1 alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

La Cassa chiuderà i conti individuali e liquiderà le pensioni per i singoli iscritti al momento del loro collocamento a riposo, in corrispondenza dei versamenti ricevuti.

Le pensioni liquidate dalla Cassa saranno portate a deduzione di quelle che, a termini della presente legge, dovranno essere pagate dal tesoro.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare ed a pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi relative all'ordinamento della Regia guardia di finanza o quelle che direttamente o indirettamente vi siano connesse o vi abbiano apportato delle modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Insegnanti e capi d'Istituto

Art. 1.

Gli insegnanti degli Istituti di istruzione classica, tecnica, nautica, complementare e normale e quelli degli Istituti di magistero per l'educazione fisica sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ruoli indicati dalla tabella A.

Art. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono abrogati. Ad essi sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Il concorso è bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.

« La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero dei posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla metà del numero dei vincitori.

« Le nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

« Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.

« Se per il rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati.

« Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.

« Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.

« Per le supplenze sarà titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governative o pareggiate ».

Art. 3.

Nei concorsi generali alle cattedre d'Istituti di secondo grado, la graduatoria dei vincitori sarà formata di due gruppi: il primo comprenderà coloro che abbiano insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in Istituti di primo grado e coloro che abbiano esercitato lodevolmente almeno per tre anni l'ufficio di assistente di ruolo a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Università o Istituti governativi di istruzione superiore; il secondo gli altri vincitori.

A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianità, con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.

Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.

Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 è portato a 45 fino al 31 dicembre 1916.

Art. 4.

Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, è sostituito il seguente:

« Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere più di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designerà in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo ».

Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Gli stipendi assegnati ai professori straordinari e ordinari di ciascun ordine di ruoli sono quelli indicati dalla tabella B.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo consegue successivamente, a datare dal suo passaggio a ordinario, sei aumenti quinquennali nella misura fissa indicata dalla tabella B fino al limite massimo della tabella stessa.

L'insegnante che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, secondo le norme dell'articolo seguente, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

È abrogato l'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Art. 6.

All'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142 è sostituito il seguente:

« Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'art. 5, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto a insegnanti ordinari con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

« Ogni anno, messi a confronto per ciascun ruolo i titoli di merito

degli'insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta condizione, e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

« Coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità.

« Nessun insegnante potrà ottenere durante la sua carriera più di tre aumenti anticipati.

« Per gli'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo ».

Art. 7.

Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione in Istituti pubblici e privati per gli insegnanti dei ruoli A e B non può essere superiore a 28, per quelli del ruolo C a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio delle quali giudicherà il ministro, sentito il parere dell'autorità scolastica locale.

Ciascun professore, prima di assumere incarico d'insegnamento in Istituti privati o pareggiati, ha obbligo di prestare l'opera propria nelle scuole governative fino al numero di ore sopraindicato, quando l'autorità scolastica lo richieda.

Art. 8.

L'obbligo dell'orario settimanale per gli insegnanti delle scuole di primo grado è di ore 19, per quelli delle scuole di secondo grado di ore 16 e per gli insegnanti del ruolo C di ore 22.

Quando un professore insegna per ragioni di organico contemporaneamente in due Istituti di grado diverso, tale obbligo è quello fissato per gli insegnanti degli Istituti di primo grado, se egli appartiene al ruolo B, di secondo grado se egli appartiene al ruolo A.

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline, che costituiscono cattedra, sia inferiore al limite stabilito nei precedenti comma, l'insegnante è obbligato a raggiungere detto limite senza speciale retribuzione in classi aggiunte o in corsi ordinari, con insegnamento della propria o di altra disciplina, per la quale possiede il titolo specifico di abilitazione, anzitutto nell'Istituto a cui appartiene, poi in altri Istituti della medesima sede, compresi i corsi magistrali e gli Istituti governativi di educazione femminile, il cui personale insegnante sia a carico dello Stato.

Nel determinare come gli'insegnanti debbano completare l'orario obbligatorio si seguiranno l'ordine e le norme stabiliti nell'art. 11 della presente legge per l'assegnazione delle classi aggiunte.

Art. 9.

Ciascuna ora di insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, anche negli Istituti pubblici governativi di educazione femminile, è retribuita nella misura stabilita dalla tabella C, per i mesi di insegnamento e di esame.

Quando un insegnante sia chiamato a completare il proprio orario d'obbligo in Istituto di grado inferiore, le ore in più che eventualmente facesse per ragioni di unità di programma nella medesima classe sono compensate nella misura stabilita per l'Istituto cui l'insegnante appartiene.

Art. 10.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo è stabilito di anno in anno con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in base:

- 1° al numero delle classi e corsi ordinari;
- 2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti che hanno

carattere di stabilità nel medesimo Istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.

In ciascun Istituto, oltre le cattedre che saranno determinate dal suo organico, possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline soltanto quando coll'insegnamento nel corso ordinario e nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 8.

Per le materie letterarie nelle classi ginnasiali può istituirsi una cattedra parallela anche quando si raggiunga il doppio delle ore d'insegnamento determinate dal programma.

Il regolamento stabilirà le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento delle classi aggiunte e per la determinazione del numero delle cattedre di ruolo che anno per anno possono essere assegnate a ciascun Istituto.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 11 e i primi cinque comma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1903, n. 142.

Art. 11.

Le classi aggiunte nelle scuole medie e normali Regie e pareggiate si assegnano tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

- 1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie della medesima scuola;
- 2° agli insegnanti di materie affini della medesima scuola;
- 3° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di pari grado;
- 4° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado;
- 5° agli insegnanti della stessa o di altra materia in altre scuole di grado diverso, con preferenza per gli insegnanti delle scuole annesse a quelle cui si tratta di provvedere;
- 6° agli estranei al personale di ruolo abilitati.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati è data preferenza alle donne per le sezioni femminili ed agli uomini per le sezioni maschili.

In ogni caso, l'assegnazione delle classi aggiunte secondo l'ordine anzidetto è subordinata all'obbligo del completamento di orario dei professori e all'obbligo d'insegnamento dei capi d'Istituto, alle esigenze dell'orario dei diversi Istituti, ed a ragioni didattiche o di servizio o di diligenza e robustezza fisica, di cui è giudice la autorità scolastica locale, fermo restando il diritto di ricorso a norma della legge vigente.

Le classi aggiunte si costituiscono in ogni scuola sulla base del numero degli alunni effettivamente e regolarmente iscritti appena chiusa la sessione ordinaria autunnale degli esami e in ogni caso non oltre il 31 ottobre.

Esse rimangono immutate per tutto l'anno scolastico, anche se il numero degli alunni aumenti.

Art. 12.

Possono aspirare all'ufficio di capo d'Istituto incaricato:

- a) per le scuole di secondo grado gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato, dei quali non meno di tre in scuole dell'ordine e grado corrispondente;
- b) per le scuole di primo grado gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A o al ruolo B, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato.

L'insegnante, il quale rifiuta la nomina a capo d'Istituto incaricato o la sede a cui è destinato, non può avere durante il biennio, per il quale abbia ottenuto l'idoneità, una nuova offerta, nè essere compreso per il biennio successivo nell'elenco degli idonei.

Art. 13.

I capi di Istituto incaricati continuano la loro carriera come in-

segnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.

La nomina è fatta per un triennio a titolo di esperimento. Durante questo periodo l'incaricato è sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio con esito favorevole, il capo di Istituto è nominato effettivo con decreto Reale, cessando di appartenere al ruolo degli insegnanti e il suo stipendio è aumentato dell'ammontare della retribuzione che egli percepiva, come incaricato, a norma della tabella anzietta.

La nomina a capo di Istituto effettivo decorre dal 1° ottobre di ciascun anno e verrà computata come triennio compiuto la frazione di due anni e nove mesi.

L'incarico è revocato, anche prima che si compia il triennio di esperimento, quando l'opera del capo di Istituto non sia giudicata buona.

Contro il provvedimento di revoca dell'incarico e contro la negata promozione ad effettivo, è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 14.

Il capo di Istituto effettivo ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante, consegue un aumento di stipendio di L. 500 fino a raggiungere il limite massimo di stipendio stabilito per gli insegnanti del ruolo cui appartiene, aumentato della somma corrispondente all'assegno di cui gode come capo Istituto.

La concessione di questo aumento quinquennale può essere anticipata di un anno a norma dell'art. 6.

Il capo di Istituto, che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

Art. 15.

I capi di istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentita in questo caso la sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, possono essere restituiti all'ufficio di insegnante e ai ruoli donde provengono, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finché il posto di ruolo non sia vacante.

Art. 16.

Il capo d'istituto incaricato od effettivo nei ginnasi isolati, nei licei isolati, negli Istituti nautici, nelle scuole normali senza classi complementari, nelle scuole tecniche e complementari, che non abbiano più di otto classi tra ordinarie ed aggiunte, ha obbligo d'insegnamento pari al programma della disciplina o delle discipline da lui professate.

Nei predetti Istituti che abbiano un maggiore numero di classi e nei licei-ginnasi, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali con classi complementari il capo d'Istituto ha obbligo di insegnamento da un minimo di ore sei a un massimo di ore dodici, secondo le esigenze del servizio e dei programmi, i quali, salvo assoluta necessità, non devono essere frazionati: ha obbligo d'insegnamento pari all'orario del programma, ove questo sia inferiore al detto minimo.

L'insegnamento del capo di Istituto deve essere impartito, sempre quando sia possibile, in classi aggiunte; alla cattedra tenuta da lui, quando egli insegna in classi aggiunte, si provvede con altro insegnante di ruolo, sempre che la cattedra medesima non debba essere soppressa a norma dell'art. 10 della presente legge.

In ogni caso, quando la popolazione scolastica di un Istituto sia superiore, da un biennio, a 250 alunni, non comprese per le scuole normali e i corsi magistrali le scuole annesse, il capo di Istituto incaricato od effettivo è esonerato dall'insegnamento.

Il capo d'Istituto provvede alle eventuali improvvisate assenze col personale della scuola, e, quando non ne abbia modo, supplisce egli stesso, senza diritto a compenso.

Egli non può assumere alcun incarico, sia nel proprio, sia in altro Istituto, salvo gravi ragioni di servizio da valutarsi dal Ministero.

Art. 17.

Nessun compenso è dovuto ai capi di Istituto per la direzione delle classi aggiunte. I capi di Istituto delle scuole che abbiano più di 400 alunni, hanno diritto ad una indennità annua nella misura di L. 1.000 se sono preposti a Istituti di secondo grado, di L. 750 se a Istituti di primo grado.

I corsi magistrali sono considerati Istituti di secondo grado.

Art. 18.

Gli insegnanti di scuole medie e normali, i quali, col consenso del Governo, siano incaricati d'insegnamenti in scuole governative secondarie o superiori di Stati stranieri, sono considerati in missione per la durata del loro incarico e continuano ad appartenere ai ruoli degli insegnanti, agli effetti della carriera e dello stipendio.

Qualora però l'incarico assunto in scuole alla dipendenza di altri Stati sia retribuito, il pagamento dello stipendio è sospeso per la durata dell'incarico stesso.

Art. 19.

Il primo comma dell'art. 17 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, è così modificato:

« Gli insegnanti e i capi d'Istituto delle scuole medie del Regno incaricati d'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti ».

Quando nelle scuole all'estero per necessità didattiche si debbano affidare ad uno stesso insegnante insegnamenti diversi e in scuole di diverso ordine o grado, secondo raggruppamenti non previsti dalla tabella H della legge 8 aprile 1906, n. 142, i limiti di orario relativi, di cui all'art. 8 della presente legge, potranno essere ridotti di due ore.

Art. 20.

Ogni anno possono essere mandati in missione a perfezionarsi nelle lingue estere presso le scuole governative di Stati esteri 20 insegnanti di ruolo, alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18 e con una indennità di missione di L. 1000. La missione non può essere rinnovata per più di un anno.

Art. 21.

Lo stipendio dei segretari dei licei-ginnasi, delle scuole normali e degli Istituti di magistero per l'educazione fisica è determinato dalla tabella E.

I segretari conseguono quattro aumenti quinquennali di lire 250 ciascuno fino al limite massimo stabilito dalla tabella stessa.

I segretari dovranno essere forniti di licenza di scuola media di primo grado.

Negli Istituti con una popolazione scolastica stabile non inferiore a 150 alunni, per i quali spetti allo Stato di provvedere anche alle spese per il personale non insegnante, il capo d'Istituto può essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario ad un insegnante, o, in difetto, a persona estranea di sua fiducia, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La retribuzione per tale incarico è stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'Istituto, ma non può superare le 600 lire annue; al pagamento di detta retribuzione potrà essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, numero 142.

In quelli di tali Istituti, nei quali siano iscritte oltre 100 alunne, può essere nominata, di anno in anno, un'assistente fornita almeno di licenza di scuola media di primo grado coll'obbligo di dare opera anche nei lavori di segreteria. La sua retribuzione non può essere inferiore alle 600 lire annue né superiore allo stipendio minimo dei segretari.

Art. 22.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda ai capi di Istituto d'istruzione media e normale, eccettuati quelli per uso elettorale, dovrà pagarsi una indennità in conformità della tabella F.

L'introito delle indennità anzidette, nelle quali non è compreso il costo della carta bollata o della marca corrispondente, sarà devoluto a beneficio dei segretari dei singoli Istituti.

Art. 23.

Gli stipendi dei macchinisti, dei bidelli e degli aiuto-bidelli dei Regi licei-ginnasi e degli Istituti di magistero per l'educazione fisica sono indicati dalla tabella G.

I macchinisti verranno assunti per concorso.

A decorrere dalla loro nomina definitiva, i macchinisti, i bidelli e gli aiuto-bidelli conseguono due aumenti biennali successivi, e, dopo questi, due aumenti sessennali nella misura indicata per ciascuno di essi dalla tabella G e fino al massimo fissato dalla tabella stessa.

Negli Istituti in cui le spese del personale di servizio sono a carico dello Stato, quando la popolazione scolastica femminile non sia inferiore a quindici alunne, il capo dell'Istituto può essere autorizzato dal Ministero ad affidare le attribuzioni di aiuto-bidella per la sorveglianza delle alunne -tesse ad una donna da lui scelta, cui verrà assegnata una retribuzione annua da stabilirsi volta per volta, secondo le particolari condizioni dell'Istituto, in una misura che potrà variare da L. 400 a L. 600.

Al pagamento delle retribuzioni al personale subalterno potrà esser provveduto con le norme fissate dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge 8 aprile 1906, numero 142.

CAPO III.

T a s s e

Art. 24.

Le tasse per gli Istituti di istruzione media e normale governativi e pareggiati sono determinate dalla tabella H.

Sono abolite le propine di esame nelle scuole medie e normali e nei corsi magistrali.

È conservata la propina di L. 5 per l'esame di maturità.

Art. 25.

Nei casi di regificazione o di istituzione di scuole medie e normali ai termini del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, dal contributo risultante dalla tabella di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente, sarà detratto, nel primo triennio di funzionamento delle scuole, l'importo effettivo delle tasse scolastiche riscosse in ciascun anno.

Nel periodo successivo al triennio, sino alla data di validità della relativa convenzione con l'ente interessato, l'importo delle tasse scolastiche da detrarsi dal contributo dovrà ritenersi consolidato nella cifra corrispondente al maggior importo annuale verificatosi nel suddetto triennio.

Per le convenzioni già stipulate ai termini del suaccennato testo unico del 1907, dovrà, agli effetti della detrazione dal contributo, considerarsi come consolidato l'importo delle tasse scolastiche corrispondente a quello annuale maggiore verificatosi nel periodo dalla data di decorrenza della convenzione con l'ente interessato sino a tutto l'anno scolastico in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Qualora tale periodo sia inferiore al triennio, la detrazione dal contributo avverrà fino a compimento del triennio stesso in base all'importo effettivo annuale delle tasse scolastiche, o il consolida-

mento delle tasse stesse nel modo suindicato avrà invece effetto per il periodo successivo sino alla data di validità della convenzione.

Per le convenzioni già stipulate o da stipularsi per domande pervenute entro il termine del 30 giugno 1914, di cui al seguente articolo, le tasse scolastiche dovranno computarsi nella misura in vigore prima della presente legge.

Art. 26.

I contributi che le Provincie, i Comuni e gli enti morali pagano attualmente allo Stato per effetto di leggi o di speciali convenzioni stipulate od in corso di stipulazione entro il 30 giugno 1914 non subiranno variazioni per effetto della presente legge.

Per quanto riguarda il contributo nelle spese delle classi aggiunte di cui al capoverso dell'art. 8 della legge 12 luglio 1900, n. 259, le relative quote annuali dovranno essere liquidate tenendo presente che, istituendosi posti di ruolo ai termini della legge 8 aprile 1906, n. 142, e della presente legge, l'ente dovrà per tali posti contribuire solo nella spesa corrispondente a quella che lo Stato sosteneva prima della creazione dei posti stessi. Lo stesso criterio di liquidazione deve applicarsi alle quote arretrate di contributo per classi aggiunte, a cominciare dalla quota relativa all'esercizio successivo alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso di domande degli enti locali per regificazione od istituzione di scuole medie, pervenute entro il 30 giugno 1914, i contributi relativi saranno quelli fissati dalla tabella approvata con R. decreto 28 aprile 1900, n. 307.

La liquidazione del contributo che l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » dovrà pagare all'erario nei casi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1913, n. 920, sarà fatta in relazione agli stipendi stabiliti dalla presente legge, anziché a quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare per decreto Reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi del personale delle scuole medie e normali, la tabella dei contributi per le convenzioni che, dopo la promulgazione della presente legge, si stipuleranno per la istituzione o conversione in governative di scuole medie e normali, a' sensi del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645.

Art. 27.

In caso di istituzione di nuove scuole normali o di corsi magistrali annessi a ginnasi isolati a senso delle leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 861, i contributi offerti dagli enti locali sono versati al tesoro, e la differenza della spesa sul contributo sarà prelevata dallo stanziamento iscritto nel bilancio della pubblica istruzione per effetto dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487. Allo stesso stanziamento sarà annualmente aggiunto l'introito delle tasse scolastiche.

Art. 28.

All'alunno che appartenga a famiglia di disagiata condizione e che abbia dato lodevole prova in tutte le materie ed abbia tenuto buona condotta, è accordata anno per anno la dispensa dalle tasse.

All'alunno di scuola tecnica e complementare, regolarmente promosso in tutte le materie, che appartenga a famiglia di disagiata condizione ed abbia tenuto buona condotta, è accordata anno per anno la dispensa dall'aumento di tasse stabilito dalla presente legge, in confronto delle precedenti, anche se la prova non sia riuscita lodevole in talune materie non principali.

Con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

CAPO IV.

Preparazione degli insegnanti

Art. 29.

Sono istituiti cento posti di assistente tirocinante nelle scuole medie e normali, i quali saranno distribuiti preferibilmente tra gli Istituti più numerosi, con l'assegno annuo di L. 600 per ciascuno. Essi potranno essere aumentati con la legge di bilancio fino a trecento.

Gli assistenti tirocinanti sono scelti dal Ministero tra i giovani laureati e, per le scuole femminili, escluse le classiche, anche tra le diplomate degli Istituti superiori di magistero femminile. Essi coadiuvano i professori nei modi indicati dal capo d'Istituto, assumendo per l'intero anno scolastico l'obbligo di prestare l'opera loro continuativa come assistenti, e, per non più di sei ore settimanali, come supplenti in sostituzione degli insegnanti dell'Istituto durante le loro brevi ed eventuali assenze.

Se l'assistente tirocinante presta l'opera sua come insegnante oltre le ore di obbligo sopra indicate, è retribuito, per le ore eccedenti le sei, nella misura fissata dalla tabella C.

L'assistente tirocinante non può assumere incarico d'insegnamento continuativo, nè in classi aggiunte nè per supplenza in corsi ordinari, sia nell'Istituto cui è addetto, sia in altro, salvo casi di urgente necessità.

Nessuno può essere nominato assistente tirocinante per più di due anni.

L'ufficio di assistente tirocinante, lodevolmente esercitato almeno per un anno, sarà, agli effetti dei concorsi, considerato titolo pari a quello dell'insegnamento in scuole medie e sarà titolo di speciale considerazione per le supplenze.

Eguale valore nei concorsi per le scuole medie e normali si deve attribuire al lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Convitti nazionali in qualità d'istitutore.

CAPO V.

Disposizioni generali

Art. 30.

Gli insegnanti ed i capi di Istituto delle scuole di cui alla presente legge, quando abbiano compiuto il settantesimo anno di età, e gli insegnanti di educazione fisica, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 31.

Qualora, anche prima di raggiungere il limite di età indicato nell'articolo precedente, sia accertato che l'insegnante o il capo d'Istituto non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia all'ufficio loro, il ministro può dispensarli dal servizio, sentito il parere della sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, alla quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

Art. 32.

Il richiamo dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia all'insegnante o al capo di Istituto non può aver luogo entro il periodo tra il 1° giugno e il principio del nuovo anno scolastico, salvo che in tale periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere concessa.

Art. 33.

All'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, è sostituito il seguente:

« Per le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore o la dignità dell'insegnante o del capo d'Istituto e che non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

« Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

« Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura, per l'insubordinazione grave, per l'abituale irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità di chi li commette, si applicano, secondo la gravità dei casi e le circostanze, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 ».

Art. 34.

A modificazione dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'onere che lo Stato può assumersi per il pagamento degli interessi in favore di Comuni e Provincie per la costruzione di palestre di ginnastica e di edifici destinati a scuole secondarie, classiche e tecniche, Regie e pareggiate, nonché a convitti annessi alle Regie scuole normali, è determinato in lire 200.000 annue.

Art. 35.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1914-1915 e per gli esercizi successivi, saranno iscritte ai capitoli 85, 99, 101 e 111 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri, rispettivamente le maggiori somme di lire 200.000, 80.000, 25.000 e 100.000 per provvedere ad acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico delle scuole medie e normali.

Allo stesso fine saranno stanziati in bilancio lire 15.000 per i corsi magistrali.

Il fondo stanziato al cap. 87 sarà elevato a lire 30.000 e quello stanziato al cap. 10' a lire 300.000.

Per le spese che gli uffici scolastici provinciali sostengono a servizio dell'istruzione media e normale e per quelle degli uffici dell'ispettorato regionale, sarà stanziata in bilancio la somma annua di lire 15.000.

CAPO VI.

Scuole pareggiate

Art. 36.

Nelle scuole medie e normali pareggiate le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle corrispondenti scuole governative in forza della presente legge, e sono devolute a vantaggio degli enti cui le scuole appartengono. Restano però a beneficio dell'erario:

1° le soprattasse di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

2° la tassa di diploma.

È in facoltà degli enti, che mantengono scuole medie pareggiate, di limitare le iscrizioni degli alunni appartenenti a famiglie residenti in altri Comuni in modo da impedire la formazione di classi aggiunte, le quali importino una spesa superiore alla potenzialità del loro bilancio.

Art. 37.

Gli stipendi obbligatori per i capi d'Istituto e per gli insegnanti straordinari e ordinari di tutte le scuole medie pareggiate sono i minimi stabiliti, per il rispettivo grado, dalla presente legge, le cui disposizioni si applicano alle scuole stesse anche per ciò che riguarda le retribuzioni da corrispondersi per qualunque titolo e gli obblighi di orario.

Qualora le somme stanziati per l'anno 1914 nel bilancio degli enti interessati, accresciute delle somme corrispondenti al maggior provento delle tasse scolastiche ed all'economia delle propine, non siano sufficienti per l'applicazione del comma precedente, sarà conservato il pareggiamento a quelle scuole nelle quali i capi d'Istituto e gli insegnanti ordinari e straordinari conseguano almeno i relativi stipendi minimi e le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Le somme che eventualmente sopravanzano sul maggior provento delle tasse e sull'economia delle propine, pagando soltanto gli stipendi e le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e

dalla legge 26 dicembre 1902, n. 805, saranno ripartite tra il capo d'Istituto e gl'insegnanti di ruolo nei modi determinati dal regolamento.

Le condizioni di carriera di cui godono al momento della pubblicazione della presente legge gli attuali capi d'Istituto e gl'insegnanti delle scuole pareggiate si dovranno considerare in ogni caso come ad essi acquisite, indipendentemente dall'applicazione dei comma precedenti.

Gli obblighi di orario per tutte le scuole ai cui insegnanti non si estendano integralmente i benefici della presente legge, saranno quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142, e quelli della legge 23 dicembre 1909, n. 805.

Anche agli effetti della presente legge è applicabile per i ginnasi il primo comma dell'art. 4 della legge 25 febbraio 1892, n. 71, in quanto però sia stata in precedenza applicata integralmente la legge 8 aprile 1903, n. 142.

Art. 33.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare le condizioni alle quali possono acquistare la stabilità gli insegnanti e i capi d'Istituto di ruolo di scuole medie pareggiate dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, i quali, essendo stati assunti in servizio prima che la scuola fosse pareggiata, hanno continuato anche dopo il pareggiamento ad occupare lodevolmente la cattedra di ruolo, alla quale erano stati nominati.

CAPO VII.

Insegnanti addetti alle scuole militari

Art. 39.

Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per le scuole corrispondenti che dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica e ne osservano i programmi e gli orari.

La direzione disciplinare delle scuole dei Collegi militari e i poteri disciplinari spettanti ai capi d'Istituto d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, sono deferiti ai comandanti dei Collegi stessi.

Alle operazioni finali di scrutinio per l'ultimo corso tecnico e locale ed agli esami di licenza assisterà un commissario designato di volta in volta dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 40.

Per provvedere all'insegnamento nei Collegi militari il Ministero della pubblica istruzione mette a disposizione di quello della guerra gli insegnanti nel numero e per le cattedre occorrenti, aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli. Gli insegnamenti sono distribuiti in cattedre, in conformità di quanto dispongono le leggi sull'istruzione pubblica.

I professori aspiranti all'insegnamento nei Collegi militari debbono fare apposita domanda al Ministero dell'istruzione, il quale, ove nulla osti, li darà in nota a quello della guerra, che procederà alla scelta o successiva destinazione con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La scelta sarà fatta fra coloro che occupino negli Istituti corrispondenti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione una cattedra di ruolo per la disciplina che sono chiamati ad insegnare nei Collegi militari, o che, pur occupando una cattedra diversa di qualsiasi ruolo, siano stati dichiarati idonei in concorsi per la cattedra della disciplina che dovranno impartire nei Collegi medesimi.

Art. 41.

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, gli insegnanti conservano il proprio posto di ruolo e continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Lo stipendio e gli assegni loro spettanti saranno corrisposti sul bilancio del Ministero della guerra.

Art. 42.

Gl'insegnanti predetti possono chiedere di essere riammessi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione purchè ne facciano domanda prima del 31 maggio per l'anno scolastico successivo.

Il Ministero della guerra per comprovate ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati civili da esso dipendenti e del comandante del Collegio, può esonerare l'insegnante dall'incarico nei Collegi militari.

L'insegnante esonerato dall'incarico ha diritto di occupare il primo posto vacante nel ruolo cui appartiene. Qualora nessun posto sia vacante, egli sarà collocato a disposizione del Ministero della istruzione pubblica con l'intero stipendio e potrà essere destinato a cattedre dell'ordine di scuole cui appartiene, e per la disciplina o per il gruppo di discipline che insegna, o per discipline per le quali possiede il titolo specifico di abilitazione, quando tali cattedre siano temporaneamente prive di titolari.

Se si tratta d'insegnante, che, prima di ottenere l'incarico nei Collegi militari, occupava una cattedra in sede di primaria importanza, il Ministero dell'istruzione pubblica, cessato l'incarico stesso, avrà facoltà di destinarlo a cattedra di sede secondaria, conservandogli il diritto ad essere destinato in cattedra di sede di primaria importanza, alla quale non intenda di provvedere con vincitori di concorsi speciali.

Art. 43.

All'insegnamento nelle classi aggiunte provvede il comandante del Collegio col personale in esso insegnante, il quale ha diritto di preferenza. Qualora occorra, egli potrà valersi dell'opera di altri insegnanti di scuole medie governative della città, prendendo i necessari accordi con le autorità scolastiche da cui tali insegnanti dipendono.

Gli insegnanti addetti ai Collegi militari, che non possono completare l'orario di obbligo nei Collegi stessi, lo completeranno nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ove occorra, anche le scuole dei Collegi militari, previa intelligenza tra le autorità scolastiche dei due Ministeri, potranno servire per il completamento di orario degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Gl'insegnanti nei Collegi militari conservano i diritti per gl'incarichi in classi aggiunte di scuole medie governative o pareggiate, ma non potranno assumere insegnamento alcuno fuori del Collegio senza autorizzazione del comandante. L'autorizzazione concessa può essere revocata ogni qualvolta l'interesse degli studi nel Collegio lo richieda.

Art. 44.

Gl'insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra nè ad alcuno di quelli del Ministero della pubblica istruzione, i quali alla data della presente legge siano incaricati di un insegnamento presso i Collegi militari, e lo abbiano lodevolmente tenuto almeno un anno, potranno, nei limiti del numero delle cattedre disponibili ed a parere del Ministero della guerra, continuare ad insegnare nei Collegi stessi e diverranno di ruolo dopo di aver partecipato, entro un quinquennio dalla data suddetta, con esito favorevole, ad un concorso per la cattedra della disciplina da loro insegnata nel Collegio.

Art. 45.

All'ultimo capoverso dell'art. 61 della legge 17 luglio 1910, numero 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, è sostituito il seguente:

« In luogo dei professori civili di ruolo, è data facoltà al Mi-

Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti che abbiano la richiesta capacità per l'insegnamento che viene loro affidato; ad essi verrà corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica, possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti ».

Art. 46.

I professori degli Istituti militari appartenenti al ruolo del Ministero della guerra rimangono a far parte del detto ruolo e sono equiparati, per quanto concerne gli stipendi, i compensi speciali e l'orario di obbligo, agli insegnanti delle scuole medie governative dei ruoli corrispondenti.

Disposizioni transitorie

Art. 47.

Gli incaricati fuori ruolo, in servizio all'atto dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, i quali non siano già entrati a far parte del personale di ruolo delle scuole medie e normali o non abbiano dopo l'applicazione della detta legge rifiutato la nomina a insegnanti di ruolo, saranno nominati straordinari per la disciplina o le discipline che allora professavano e per l'ordine e grado di scuola in cui insegnavano; a condizione che siano forniti del titolo di abilitazione e si trovino in condizioni fisiche ed intellettuali da poter prestare buon servizio.

Questa disposizione si estende anche agli attuali supplenti che prestarono servizio come incaricati fuori ruolo prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Coloro che in un concorso speciale per sedi di primaria importanza, bandito dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano riportato una votazione non inferiore a quella richiesta per essere compresi nella graduatoria dei vincitori, o siano inclusi tra i proposti per cattedre di sedi non di primaria importanza di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, purché non abbiano, dopo l'applicazione di detta legge, rifiutato la nomina ad insegnanti di ruolo e coloro che abbiano conseguito la idoneità o l'eleggibilità in un concorso generale precedente alla presente legge, saranno nominati straordinari per la materia, l'ordine e il grado di scuola per i quali siano stati classificati in detti concorsi, a condizione che, ove non appartengano al personale di ruolo, abbiano prestato lodevole servizio come supplenti almeno per due anni nelle scuole medie e normali governative. A quelli di essi che invece appartengono già al personale di ruolo delle scuole medie e normali governative si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Saranno assunte col grado di straordinario anche le donne che, ammesse ad un concorso e comprese dalla Commissione giudicatrice tra le vincitrici, non furono nominate di ruolo negli Istituti maschili cui il concorso si riferiva.

Art. 48.

Le persone indicate nell'articolo precedente saranno assunte in servizio in sedi non di primaria importanza nel seguente ordine:

- a) ex-incaricati fuori ruolo prima e all'atto dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, secondo la data di nomina ad incaricati;
- b) classificati nei concorsi speciali per sedi di primaria importanza;
- c) proposti per sedi di secondaria importanza in concorsi speciali di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e idonei nei concorsi generali.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi b) e c) l'ordine di assunzione nei ruoli sarà determinato dalla data di approvazione dei singoli concorsi e per ciascun concorso dalla graduatoria di merito.

L'assunzione in servizio di ruolo delle persone precedentemente indicate è subordinata, oltre che all'esistenza dei posti di ruolo necessari, alla preventiva assunzione di tutti coloro che hanno diritto alla nomina per effetto di concorsi banditi prima della pubblicazione della presente legge.

Quelli tra gli attuali supplenti, i quali, per effetto delle precedenti disposizioni non otterranno la nomina a straordinari, saranno ammessi per un quinquennio ai concorsi generali, qualunque sia la loro età.

Il servizio prestato come supplente sarà titolo di preferenza in detti concorsi, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 49.

Gli attuali insegnanti di matematica nelle scuole tecniche, i quali furono assunti in ruolo in seguito a un concorso abbinato per scuole tecniche e ginnasi o che passarono per concorso dal servizio di ruolo dei ginnasi a quello delle scuole tecniche, potranno a loro domanda passare all'insegnamento nei ginnasi a misura che i posti si renderanno vacanti, secondo l'ordine determinato dalla loro assunzione in servizio nelle scuole tecniche.

Art. 50.

Agli attuali insegnanti di ruolo e capi d'Istituto nelle scuole medie e normali governative sono concessi:

1° a decorrere dal 1° ottobre 1914 un aumento di L. 500 sullo stipendio; tale aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali o sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnati con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915;

2° a decorrere dal 1° ottobre 1915, un aumento di stipendio pari a tanti quarantesimi dell'aumento fisso stabilito per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti sono gli anni di servizio di ruolo nelle scuole medie e normali compiuti col 30 settembre 1915.

Agli attuali capi d'Istituto effettivi, a decorrere dal 1° ottobre 1914, ed ai capi d'Istituto incaricati, a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sarà inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza fra la retribuzione fissata dalla tabella E, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e quella fissata dalla tabella D, annessa alla presente legge.

Se anche con tali aumenti lo stipendio liquidato al 1° ottobre 1915 sarà inferiore a quello indicato, in corrispondenza degli anni di servizio, per gli insegnanti nella tabella I e per i capi d'Istituto nella tabella L, annesse alla presente legge, a ciascuno sarà corrisposta, a titolo di assegno personale non valutabile per la pensione, una retribuzione pari alla differenza tra i due stipendi; e il capo d'Istituto o l'insegnante conseguirà successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 1915, due aumenti annuali e in seguito tanti aumenti biennali di stipendio, sempre nella misura fissa, stabilita per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti occorrono per raggiungere lo stipendio che è corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sarà determinato in modo che la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno uguagli lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle I ed L.

Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio, coloro che a norma dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'art. 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, si considerano come se abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianità.

Art. 51.

In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'Istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potrà essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle I ed L in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.

Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'Istituto continuerà negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo però che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle I ed L.

Art. 52.

Per l'applicazione degli articoli precedenti, nel caso di cumuli di due uffici con stipendio si osserveranno le norme seguenti:

1° se i due uffici sono d'insegnante di ruolo in scuole medie o normali governative, gli aumenti di cui ai precedenti articoli, sono concessi solo per uno degli uffici, a scelta dell'interessato. Lo stipendio del secondo ufficio rimane invariato, e il relativo obbligo d'orario, anziché essere accresciuto, come per l'altro, fino al limite di cui all'art. 8 della presente legge, rimarrà quello stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dalla tabella D annessavi, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805;

2° qualora le ore d'insegnamento, a cui per i due uffici cumulati è obbligato l'insegnante, calcolate secondo il numero precedente, siano complessivamente superiori a ore 28 o ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo C, il cumulo dovrà cessare col 30 settembre 1915, con facoltà all'interessato di optare per l'uno o per l'altro degli uffici, a meno che egli preferisca mantenere inalterati gli stipendi, di cui a quella data è fornito per entrambi, e i relativi obblighi d'orario, e di compiere la rimanente sua carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nel quale caso il cumulo sarà conservato;

3° le disposizioni dei numeri precedenti si applicano anche nel caso di cumuli d'uffici d'insegnante non appartenenti entrambi alle scuole medie e normali, o di cui l'uno dipenda da altra amministrazione governativa o da enti locali.

Quando il cumulo dei due uffici, conservato a norma della facoltà concessa nel precedente n. 2, venga a cessare, sempreché per il servizio prestato nell'ufficio che viene a mancare, non competa alcun assegno, la carriera nell'unico ufficio di cui l'insegnante rimane titolare si compirà, a incominciare dall'anno scolastico immediatamente successivo al giorno della cessazione del cumulo, secondo le norme della presente legge e con gli obblighi di orario in questa stabiliti; e lo stipendio, di cui detto insegnante è fornito, sarà ragguagliato, per effetto di aumenti biennali, a quello stabilito per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio.

Art. 53.

Per i capi d'Istituto e gli insegnanti di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli Istituti ai quali appartenevano, passarono al servizio dello Stato o passeranno entro il 1° ottobre 1914, saranno computati come utili agli effetti dell'art. 50 della presente legge, anche gli anni di servizio effettivo da essi anteriormente prestati come insegnanti di ruolo negli Istituti medesimi.

Saranno computati come utili ai medesimi effetti anche gli anni di servizio di ruolo prestati come RR. provveditori agli studi, come ispettori centrali per le scuole medie o normali e come assistenti di ruolo delle RR. Università o degli Istituti governativi di istruzione superiore.

Art. 54.

Per gli attuali insegnanti di ruolo le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della presente legge avranno applicazione coll'anno scolastico 1915-1916.

Le disposizioni dell'art. 24 avranno applicazione coll'anno scolastico 1914-1915.

Art. 55.

Alla prima applicazione della presente legge, per quanto riguarda gli obblighi d'orario, agli attuali insegnanti di ruolo che ne facciano domanda, potranno essere conservati gli obblighi d'orario stabiliti dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, per ciascun grado di scuole ed ordine di ruoli.

Lo stipendio degli insegnanti che abbiano ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario sarà, ad ogni effetto di legge, ridotto di una somma corrispondente al numero delle ore delle quali è stato diminuito il loro obbligo d'orario, computata nella misura stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.

L'insegnante che ha ottenuto la diminuzione dell'obbligo di orario non può in seguito rinunciarvi, né passare ad altro ruolo conservando tale concessione, né assumere altro insegnamento in Istituti pubblici o privati, oltre quello assunto prima del 31 maggio 1914 negli Istituti pubblici d'istruzione media o superiore.

Gli insegnanti già appartenenti al 3° ordine di ruoli, che, per effetto della presente legge, vengano assegnati sia al ruolo B, sia al ruolo C, potranno mantenere inalterati gli stipendi di cui sono forniti e i relativi obblighi d'orario, e compiere la rimanente loro carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142 o della legge 6 dicembre 1909, n. 805. Tale opzione dovrà essere dichiarata entro il 30 settembre 1915 e sarà irrevocabile.

Art. 56.

Nell'organico di ciascun Istituto sono conservati i posti di ruolo attualmente esistenti, ancorché non si verificano le condizioni volute dal secondo comma dell'art. 10, purché esistano quelle stabilite dal primo comma. A meno a meno o che si verificano vacanze, il numero delle cattedre di ruolo per ciascuna materia o gruppo di materie verrà ridotto in conformità delle disposizioni del comma secondo dell'articolo predetto.

Gli insegnanti di educazione fisica, che alla promulgazione della presente legge si trovino in sede ove non adempiono integralmente agli obblighi d'orario, di cui all'art. 8, potranno essere trasferiti per servizio, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 8 aprile 1906, n. 141. Potranno tuttavia rimanere nella sede attuale, salvo altri motivi di servizio richiedano il trasferimento, ma in tal caso non saranno loro applicabili le disposizioni della presente legge relativa agli stipendi.

Art. 57.

Gli insegnanti di educazione fisica che attualmente appartengono al gruppo C prendono posto nel ruolo di anzianità, per ogni effetto, dopo quelli che appartengono al gruppo A.

Art. 58.

Gli attuali capi di Istituto, incaricati da tre anni almeno, passeranno subito effettivi, se siano favorevoli le informazioni delle autorità scolastiche e le ispezioni, alle quali saranno sottoposti. In caso contrario, sarà loro revocato l'incarico a norma dell'articolo 13.

I capi di Istituto che per effetto del secondo comma dell'articolo 41 della legge 8 aprile 1906, n. 142, non hanno obbligo d'insegnamento, continueranno ad essere esonerati, tranne che non

si tratti di supplenze temporanee ad insegnanti dell'Istituto, cui sono preposti, a norma dell'art. 16.

I capi di Istituto che attualmente godono una retribuzione per la direzione delle classi aggiunte potranno conservarla nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, qualora non preferiscano di rinunciarvi per ottenere invece l'indennità di cui all'art. 17.

Nulla è innovato a quanto dispone la tabella K annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, circa l'assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Art. 59.

Agli insegnanti e ai capi di Istituto contemplati dalla presente legge che, entro i primi cinque anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 30 o dispensati dal servizio per effetto dell'art. 31, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22, in luogo dell'indennità che può loro spettare, sarà liquidata la pensione come se abbiano prestato 25 anni di servizio.

Gli insegnanti e i capi di Istituto predetti che entro i primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 30, saranno mantenuti in servizio sino al limite di età di anni 75, purchè siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

L'ammontare delle pensioni, dipendenti dai collocamenti a riposo disposti in base ai citati articoli 30 e 31, non sarà computato sul fondo consolidato per il debito vitalizio di cui nella legge 29 dicembre 1912, n. 1358.

Art. 60.

Finchè non vengano riordinati per legge i Regi educandati per le fanciulle, agli insegnanti esterni titolari o reggenti dei cinque educandati di Firenze, Milano, Palermo, Udine e Verona, che impartiscono nelle scuole ai medesimi annesse un insegnamento al quale nelle scuole normali e complementari corrisponde una cattedra di ruolo, è concesso un aumento proporzionale di un quarto dello stipendio di cui godono, semprechè non coprano fuori dell'educandato altro ufficio governativo di ruolo.

Art. 61.

Lo stipendio di ciascun impiegato appartenente all'attuale personale di segreteria e di servizio è determinato al 1° ottobre 1914:

- a) dallo stipendio effettivamente goduto al 30 settembre 1914;
- b) dalle quote di sessennio o di biennio in corso, maturate alla stessa data;

c) da un aumento fisso di L. 500 per i segretari e di L. 200 per il personale di servizio.

Successivamente, ciascuno dei detti impiegati conseguirà, a decorrere dal 1° ottobre 1914, gli aumenti stabiliti rispettivamente per il personale di segreteria e di servizio dalle tabelle E e G, sino a raggiungere lo stipendio massimo indicato dalle tabelle stesse. Tale stipendio massimo non potrà in alcun caso essere superato.

Art. 62.

Agli attuali insegnanti di ruolo negli Istituti di magistero per l'educazione fisica nelle scuole medie, si applicano gli articoli 50, 51, 52, 53 della presente legge, computandosi utile agli effetti dello stipendio il tempo passato come insegnanti, di ruolo nelle scuole medie.

Gli insegnanti straordinari dei detti Istituti, che abbiano prestato servizio precedentemente nelle scuole medie e normali, o, e al termine del periodo di prova non fossero riconosciuti idonei, ritorneranno al ruolo cui appartenevano, conservando la loro anzianità.

Art. 63.

Il ruolo organico degli ispettori delle scuole medie e normali, stabilito dalla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1912, n. 677, è modificato in conformità della tabella M annessa alla presente legge.

I ruoli delle carriere amministrativa e d'ordine e quelli del personale di servizio dell'Amministrazione centrale risultano dalla tabella N annessa alla presente legge.

Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla predetta tabella N, potrà conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti, avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1915.

Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella N predetta, saranno indetti, in conformità dell'art. 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che da cinque anni almeno si trovino a far parte dell'Amministrazione centrale.

Art. 64.

Gli impiegati che si trovano al 1° gennaio 1914 nella classe transitoria del Ministero, di cui alla legge 10 luglio 1910, n. 417, i quali posseggono i titoli prescritti per l'ammissione nelle carriere amministrativa e d'ordine, e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ai posti vacanti delle carriere medesime, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione; ma soltanto dalla data di questa nomina decorrerà per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Gli uscieri, bidelli, o serventi che abbiano prestato lodevolmente servizi d'ordine nell'Amministrazione centrale per un periodo non inferiore a un quinquennio potranno essere nominati, sentito il Consiglio d'amministrazione, ai posti che si renderanno vacanti nella carriera d'ordine.

Art. 65.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale, le disposizioni della presente legge con quelle delle altre leggi relative all'istruzione media e normale, ai corsi magistrali e all'educazione fisica.

Art. 66.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della guerra e del Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario 1914-1915 le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dalla presente legge.

Art. 67.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — GRANDI — MILLO —
RAVA — RUBINI.

N. 10, Il guardasigilli: DARI.

Tabella A (art. 1).

RUOLO A	RUOLO B	RUOLO C
Insegnanti appartenenti: al liceo (1) all'Istituto tecnico (1) all'Istituto nautico (1) alla scuola normale (1) al ginnasio IV e V classe (1)	Insegnanti appartenenti: al ginnasio I, II e III classe (3) alla scuola tecnica (3) alla scuola complementare (3)	Scuole tecniche: Calligrafia Scuole tecniche femminili: Maestre di lavori donneschi
Insegnanti: di pedagogia nei corsi magistrali in sede di ginnasio isolato di matematica nei ginnasi di ginnastica teorica, tirocinio e comando, di fisiologia e igiene, di metodologia storia ed estetica applicate alla educazione fisica negli Istituti di magistero per l'educazione fisica (2)	Insegnanti: di disegno e calligrafia nelle scuole normali maschili di disegno nelle scuole normali femminili di francese nei ginnasi maestre assistenti e di lavori donneschi nelle scuole normali femminili (4) di ginnastica pratica e giuochi negli Istituti di magistero per l'educazione fisica	Scuole normali femminili: Maestre di lavori donneschi Maestre giardiniere (5) Calligrafia Canto (6) Scuole normali maschili: Agraria (6) Canto (6) Istituti di magistero per l'educazione fisica: Scherma Canto Insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie e normali

(1) Purchè non esplicitamente assegnati al ruolo B o C.

(2) Negli Istituti di magistero per l'educazione fisica l'ufficio di insegnante di ginnastica teorica, tirocinio e comando e di ginnastica pratica e giuochi è sempre di ruolo; quello di preside viene affidato ad un professore ordinario o straordinario del ruolo A su proposta della Giunta di vigilanza, con la retribuzione di L. 1.200. Agli altri insegnamenti a mano a mano che si renderanno vacanti le cattedre, si potrà provvedere con incarichi retribuiti con L. 1,800 e L. 1,000 a seconda che corrisponiano a posti dei ruoli A o C. L'incarico di anatomia sarà retribuito in ragione di L. 1,800; quelli di tiro a segno e tecnica militare e di voga e nuoto con L. 1,600 annue.

(3) Purchè non esplicitamente assegnati al ruolo C. Gli insegnanti di computisteria nelle scuole tecniche, pur appartenendo al ruolo B, avranno gli stipendi e la carriera stabiliti per gli insegnanti nel ruolo C. Apparterranno invece al ruolo B, anche per gli stipendi e la carriera, quegli insegnanti, forniti di diploma di abilitazione per l'insegnamento della computisteria e ragioneria negli Istituti tecnici, i quali per effetto di concorsi speciali occupino o siano chiamati ad occupare sedi di primaria importanza: per l'avvenire ai concorsi per tali sedi saranno ammessi soltanto insegnanti di ruolo di computisteria nelle scuole tecniche governative.

(4) Tutte le attuali insegnanti che hanno il doppio ufficio di maestra assistente e di maestra di lavori donneschi, conserveranno tale doppio ufficio e apparterranno al ruolo B con obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare, senza speciale retribuzione. Dopo la prima applicazione della legge, ai posti di ruolo vacanti si provvederà per metà con insegnanti aventi il doppio ufficio e il medesimo obbligo d'orario sopraindicato; senza speciale retribuzione, e questo apparterranno al ruolo B; per l'altra metà si provvederà con maestre di lavori donneschi che apparterranno al ruolo C; in questo caso l'ufficio di maestra assistente sarà affidato per incarico con retribuzione ed avrà orario obbligatorio corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare.

(5) Le maestre giardiniere hanno obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del giardino d'infanzia e non superiore a ore 30 settimanali, senza speciale retribuzione.

(6) A mano a mano che si rendano vacanti, le cattedre di canto saranno soppresse. L'insegnamento del canto sarà affidato per incarico con retribuzione di preferenza all'insegnanti di canto dei R.R. Conservatori di musica o delle pubbliche scuole musicali esistenti nella sede, purchè posseggano il titolo di abilitazione; l'insegnamento dell'agraria continuerà ad essere affidato, ugualmente per incarico con retribuzione, a coloro che all'atto della promulgazione della legge 8 aprile 1906, n. 142 erano incaricati dell'insegnamento stesso in una o più scuole normali della stessa sede, anche se nella sede medesima vi sia un Istituto tecnico; in mancanza, sarà affidato all'insegnante di agraria dell'Istituto tecnico o alla scuola pratica d'agricoltura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
 Il ministro della pubblica istruzione
 DANEO.

Tabella B (art. 5).

Stipendi degli insegnanti	Ruolo A	Ruolo B	Ruolo C
Stipendio degli insegnanti straordinari	3,000	2,500	2,000
Stipendio iniziale degli insegnanti ordinari	3,500	3,000	2,200
Misura dell'aumento fisso	500	500	400
Limite massimo degli stipendi	6,500	6,000	4,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
 Il ministro della pubblica istruzione
 DANEO.

Tabella C (art. 9).

Retribuzioni degli insegnanti.

Compenso mensile per ora settimanale di lezione in ragione di un decimo delle somme indicate per ciascun gruppo di materie	Liceo-Ginnasio	Istituto tecnico	Istituto nautico o corso magistrale	Scuola normale e corso magistrale	Scuola complementare	Scuola tecnica
Lire 100 in Istituti di primo grado	Lettere latine e greche	Lettere italiane	Lettere italiane	Pedagogia	Lettere italiane	Lettere italiane
Lire 100 in Istituti di secondo grado	Lettere italiane	Lingua francese	Lingua francese	Lettere italiane	Lingua francese	Lingua francese
—	Matematica	Lingua tedesca	Lingua inglese	Matematica	Matematica	Matematica
—	Fisica e chimica	Lingua inglese	Matematica	Scienze fisiche e naturali	Scienze fisiche e naturali	Scienze fisico, e nat.
—	Storia naturale	Matematica	Navigazione	—	—	Computisteria
—	Materie letterarie nei ginnasi	Topografia	Geografia astron.	—	—	Lingua tedesca
—	Lingua francese	Costruzioni	Geografia astron.	—	—	Lingua inglese
—	—	Ragioneria e computisteria	Contabilità di bordo	—	—	Meccanica e tecnologia
—	—	Agraria, computisteria agraria ed estimo	Costruzioni di navi e teoria di navi	—	—	—
—	—	Meccanica	Fisica	—	—	—
—	—	Fisica	Macchine a vapore	—	—	—
—	—	Chimica	—	—	—	—
—	—	Storia naturale	—	—	—	—
—	—	Tessitura	—	—	—	—
—	—	Merceologia	—	—	—	—
Lire 80 in Istituti di primo grado	Filosofia	Storia	Geografia complementare	Storia e geografia	Storia e geografia	Storia, geo. rada e diritti e doveri
Lire 125 in Istituti di secondo grado	Storia e geografia	Geografia	Diritto	Disegno	Disegno	—
—	—	Economia, scienza delle finanze, statistica	Disegno di tracciato e direzione officine	Agraria	—	Agraria
—	—	Diritto e legislazione	Attrezzatura e manovra navale	—	—	—
Lire 75 in Istituti di primo grado	—	Disegno	Disegno	Calligrafia	Disegno	Disegno
Lire 100 in Istituti di secondo grado	—	Calligrafia	—	—	Calligrafia	Calligrafia
Lire 60 in Istituti di primo grado	—	—	—	Canto	Lavori donneschi	Lavori donneschi
Lire 75 in Istituti di secondo grado	—	—	—	Lavori donneschi	—	—
—	—	—	—	Lavoro manuale	—	—

NOTE. — I. La retribuzione mensile per le funzioni di maestra assistente, quando siano affidate per incarico alla maestra di lavori donneschi o ad altra insegnante, è di L. 50.

II. Le ore di insegnamento nelle classi quarta e quinta del ginnasio sono compensate nella misura stabilita per gli Istituti di secondo grado.

III. Quando l'incarico dell'insegnamento non possa essere affidato ad insegnante di ruolo né ad altra persona che risieda nel luogo ove trovasi l'Istituto, e debba essere affidato a persona estranea residente altrove, che non abbia altro incarico,

la retribuzione sarà commisurata ugualmente ad ore (sempre per i mesi di insegnamento) e di esame) e potrà essere aumentata fino a L. 150 mensili per l'insegnamento in scuole di secondo grado, e L. 120 mensili per quello in scuole di primo grado, salvo che si tratti di insegnamenti corrispondenti a cattedre assegnate al ruolo C, nel qual caso la retribuzione può essere aumentata fino a L. 100 mensili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione: DANEO.

Tabella D (art. 13).

Retribuzioni ai capi di Istituto incaricati.

Presidi di Liceo-Ginnasio	Lire
➤ Istituto tecnico-nautico	1,500
➤ Istituto tecnico	
Direttori e direttori di Scuola normale-complementare	1,200
Presidi di Liceo isolato	
➤ Istituto nautico	1,000
Direttori di Scuola normale senza classi complementari	
Direttori e direttrici di Scuola tecnica	1,000
Direttori e direttrici di Ginnasio isolato	
Direttrici di Scuola-complementare autonoma	1,000
Direttori dei corsi magistrali in sedi di Ginnasi isolati	

Visto, d'ordine di Sua Maestà,

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella E (art. 21).

Personale di segreteria (1).

	Stipendio	Misura di ciascuno dei quattro aumenti quinquennali	Limite massimo

(1) Agli aumenti fissati nella presente tabella ha diritto anche il segretario di ruolo del R. Istituto tecnico di Modica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella F (art. 22).

Indennità ai segretari.

Per ogni pagella	L. 0,30
Per ogni diploma originale di licenza da scuola di 1° grado	0,30
Id. id. 2° grado	0,50
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella	1,00

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella G (art. 23).

Personale di servizio nei Regi Licei-Ginnasi e negli Istituti di magistero per l'educazione fisica (1).

UFFICIO	Stipendio	Misura di ciascuno dei due aumenti		Stipendio massimo
		biennale	sessennale	
Macchinisti	1,350	100	150	1,850
Bidelli	1,200	100	120	1,640
Aiuto-bidelli (2)	1,000	75	100	1,350

(1) Sono esclusi i macchinisti, i bidelli e gli inservienti-custodi dei licei ginnasi della Sicilia. Ma agli aumenti fissati nella presente tabella hanno diritto gli inservienti dell'Istituto tecnico di Modica e i bidelli e gli aiuto-bidelli degli Istituti tecnici e nautici delle scuole tecniche e delle scuole normali e complementari della Basilicata e della Sardegna, gli stipendi dei quali sono posti a carico dello Stato per effetto dell'art. 84 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1908, n. 398.

(2) Gli aiuto-bidelli avranno le incombenze degli attuali inservienti-custodi; tali incombenze saranno, per quanto è possibile, affidate a bidelli, i quali percepiranno in questo caso L. 350 annue di remunerazione, tranne coloro che già percepiscono la retribuzione di L. 400, la quale sarà mantenuta.

Salvi i diritti acquisiti dagli inservienti-custodi in servizio alla promulgazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, l'alloggio, dove il fannaso e il liceo sono uniti, sarà dato ad un solo aiuto-bidello. Qualora, per difetto di locali, non sia possibile fornire tale alloggio, l'aiuto-bidello avrà diritto ad un'equa indennità a carico dell'ente che deve provvedere al locale dell'Istituto. Non hanno diritto a conservare affatto beneficio, in caso di trasferimento, quegli aiuto-bidelli che siano stati assegnati a licei-ginnasi, dove l'alloggio o la relativa indennità, al momento delle loro assegnazioni, siano goduti da altri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella III (art. 24).

Tasse scolastiche per le scuole medie e normali.

I. — Esame di maturità	L.	20 —
II. — Scuole normali e corsi magistrali:		
Ammissione	»	10 —
Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate) per ciascuna classe	»	6 50
Esame di licenza	»	30 —
Esame di licenza per esterni	»	90 —
Diploma	»	6 —
III. — Scuole tecniche e complementari:		
Ammissione con o senza esami	»	10 —
Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate) per ciascuna classe	»	11 50
Esame di licenza	»	20 —
Esame di licenza per esterni	»	60 —
Diploma	»	5 —
IV. — Istituti nautici:		

SEZIONI DI INSEGNAMENTO	Ammissione con o senza esame	Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate) per ciascuna classe	Licenza per gli alunni interni	Licenza per gli alunni esterni	Tassa di patente
Capitani di gran cabotaggio	10	11 25	20	60	40
Capitani di lungo corso	10	11.25	30	90	60
Macchinisti in primo	10	11.25	20	60	40
Macchinisti in secondo	10	11.25	10	30	20
Costruttori di prima classe	40	29	30	90	60
Costruttori di seconda classe	10	11.25	20	60	40

V. — Ginnasi:

Ammissione con o senza esame	L.	10 —
Immatricolazione	»	10 —
Rata bimestrale di tassa di frequenza a ciascuna delle classi I, II e III (4 rate)	»	15 —
Rata bimestrale di tassa di frequenza a ciascuna delle classi IV e V (4 rate)	»	22 —
Esame di licenza	»	50 —
Esame di licenza per gli esterni	»	125 —
Diploma	»	5 —

VI. — Licei:

Esame di ammissione (per chi deve farlo)	»	40 —
Immatricolazione	»	20 —
Rata bimestrale di tassa di frequenza per ciascuna classe (4 rate)	»	29 —
Esame di licenza	»	75 —
Esame di licenza per gli esterni	»	200 —
Diploma	»	10 —

VII. — Istituti tecnici:

Esame di ammissione (per chi deve farlo)	»	40 —
Immatricolazione	»	20 —
Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate) per ciascuna classe	»	29 —
Esame di licenza	»	75 —
Esame di licenza per gli esterni	»	200 —
Diploma	»	10 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella I.

Tabella dimostrativa degli stipendi degl' insegnanti in corrispondenza degli anni di servizio
(in applicazione degli articoli 5, 50 e 51).

	Anno di servizio	Ruolo A	Ruolo B	Ruolo C
Stipendio dell'insegnante straordinario	1°	3,000	2,500	2,000
	2°			
	3°			
Stipendio dell'insegnante ordinario	4°	3,500	3,000	2,200
	5°			
	6°			
	7°			
	8°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col primo aumento quinquennale	9°	4,000	3,500	2,800
	10°			
	11°			
	12°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col secondo aumento quinquennale	13°	4,500	4,000	3,000
	14°			
	15°			
	16°			
	17°			
	18°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col terzo aumento quinquennale	19°	5,000	4,500	3,400
	20°			
	21°			
	22°			
	23°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col quarto aumento quinquennale	24°	5,500	5,000	3,800
	25°			
	26°			
	27°			
	28°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col quinto aumento quinquennale	29°	6,000	5,500	4,200
	30°			
	31°			
	32°			
	33°			
Stipendio dell'insegnante ordinario col sesto aumento quinquennale	34° e seg.	6,500	6,000	4,600

NOTA. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio di ruolo come insegnante di scuole medie e normali, come Regio provveditore agli studi, come ispettore centrale per le scuole medie e normali e come assistente delle Regie università o degli Istituti governativi di istruzione superiore. Le interruzioni di servizio sono computate a termini della legge sullo stato degl' impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre dall'anno scolastico stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella L.

Tabella dimostrativa degli stipendi dei capi d'Istituto in corrispondenza agli anni di servizio
(in applicazione degli articoli 13, 14, 50 e 51).

ANNI DI SERVIZIO come insegnanti	Capi d'istituto nei licei-ginnasi istituti tecnici, istituti tecnici nautici, scuole normali complementari	Capi d'istituto nei licei isolati, scuole normali senza classi complementari, istituti nautici	Capi d'istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo A e nei corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati	Capi d'istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo B nelle scuole tecniche, nelle scuole complementari
1°				
2°		4,500	4,200	4,000
3°				3,500
4°				
5°				
6°		5,000	4,700	4,500
7°				4,000
8°				
9°				
10°				
11°		5,500	5,200	5,000
12°				4,500
13°				
14°				
15°				
16°		6,000	5,700	5,500
17°				5,000
18°				
19°				
20°				
21°		6,500	6,200	6,000
22°				5,500
23°				
24°				
25°				
26°		7,000	6,700	6,500
27°				6,000
28°				
29°				
30°				
31°		7,500	7,200	7,000
32°				6,500
33°				
34° e seguenti		8,000	7,700	7,500

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio di ruolo come insegnante e come capo d'Istituto di scuole medie e normali, come R. provveditore agli studi, come ispettore centrale per le scuole medie e normali e come assistente delle Regie Università o degli Istituti governativi d'istruzione superiore. Le inerruzioni di servizio sono computate a termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre dell'anno scolastico stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Tabella **M** (art. 63).

Ruolo degli ispettori delle scuole medie e normali.

1 ^a classe.	n.	4	L.	8,000	L.	32,000
2 ^a classe.	>	11	>	7,000	>	77,000
3 ^a classe.	>	22	>	6,000	>	132,000
	n.	<u>37</u>			L.	<u>241,000</u>

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANE0.

Tabella **N** (art. 63).

Ruolo organico delle carriere amministrativa e d'ordine e del personale di servizio del Ministero della pubblica istruzione in seguito al riordinamento della Direzione generale per l'istruzione media in dipendenza della presente legge.

	Numero dei posti di ruolo
<i>A) Carriera amministrativa.</i>	
Direttori generali	4
Ispettori generali	2
Direttori capi di divisione di 1 ^a classe	6
Direttori capi di divisione di 2 ^a classe	8
Ispettori amministrativi di 1 ^a classe	5
Ispettori amministrativi di 2 ^a classe	4
Capi sezione di 1 ^a classe	15
Capi sezione di 2 ^a classe	17
Primi segretari di 1 ^a classe	22
Primi segretari di 2 ^a classe	23
Segretari di 1 ^a classe	24
Segretari di 2 ^a classe	24
Segretari di 3 ^a classe	24
Segretari di 4 ^a classe	12
<i>B) Carriera d'ordine.</i>	
Archivisti capi	8
Archivisti di 1 ^a classe	32
Archivisti di 2 ^a classe	24
Applicati di 1 ^a classe	48
Applicati di 2 ^a classe	24
Applicati di 3 ^a classe	14
<i>C) Personale di servizio.</i>	
Uscieri capi di 1 ^a classe	5
Uscieri capi di 2 ^a classe	18
Uscieri di 1 ^a classe	24
Uscieri di 2 ^a classe	16
Uscieri di 3 ^a classe	4
Inservienti (1)	32

(1) Legge 8 luglio 1912, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANE0.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1393, che porta varianti all'ordinamento suddetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 48 della tabella annessa al R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, modificato con R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1393, è abrogato e sostituito dal seguente:

Destinazioni e incarichi	Capi di 1 ^a e 2 ^a classe	Secondi capi	Sotto capi	Comuni
N. 48. — Soprassoldo per miglioramento vitto ai militari con diritto alla razione viveri in contanti destinati in località insalubri o lontane dall'abitato, ovvero dove il costo dei viveri è molto elevato	da 0,05 a 0,25	da 0,05 a 0,25	da 0,05 a 0,25	da 0,05 a 0,25

Annotazioni. — Cumulabile con qualsiasi altro soprassoldo di destinazione a terra.

Il Ministero indicherà volta per volta il soprassoldo da corrispondersi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi;

Visti i successivi decreti che lo hanno modificato;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'annessa variante all'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Variante all'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi.

Dopo il n. 47 della tabella annessa all'ordinamento degli assegni del corpo Reale equipaggi è aggiunto il seguente:

Destinazioni e incarichi	Capi di 1 ^a o 2 ^a classe	Secondi capi	Annotazioni
N. 47-bis. — Soprassoldo per aumento vitto a tutti indistintamente i sotto ufficiali	0,25	0,25	Cumulabile con qualsiasi altro

Roma, 28 giugno 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina

MILLO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 701

Regio Decreto 11 giugno 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'opera pia Ruffato in Padova è eretta in ente morale sotto la gestione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 703

Regio Decreto 28 giugno 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Acireale (Catania) è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 6 a quintale sui lavori di vetro e di cristallo di 1^a classe e di L. 3 pure a quintale sui lavori di vetro e di cristallo di 2^a classe.

N. 704

Regio Decreto 26 aprile 1914, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Bozzolo.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli articoli 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1038;

Visto il decreto Ministeriale dal 6 ottobre 1913 con cui venne costituita la Deputazione della Borsa di Roma;

Viste le dimissioni del comm. dott. Carlo Conti Rossini dalla carica di deputato governativo della Borsa predetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Antonio Virginio Munari, capo sezione al Ministero del tesoro, è nominato deputato governativo alla Borsa di Roma in sostituzione del dimissionario comm. dott. Carlo Conti Rossini.

Il presente Decreto avrà esecuzione a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1914.

Per il ministro
COTTAFAVI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Comunicato.

Il R. Ministero degli affari esteri (Commissariato dell'emigrazione) comunica che nel disastro avvenuto il 22 ottobre 1913 nella miniera di Stag Canon presso Dawson nello Stato del Nuovo Messico (Stati Uniti) perirono, tra gli altri, anche i tre connazionali appresso indicati, sui quali non fu possibile raccogliere altre informazioni che le seguenti:

1° Grimaldo Pietro di Pietro oriundo della Sicilia il quale avrebbe lasciato la vedova a nome Maria Pettini ed un figlio.

2° Mattina Francesco ritenuto oriundo della provincia di Piacenza al quale sopravviverebbero due fratelli residenti nel Regno uno dei quali a nome Luigi.

3° Papiri o Papero Michele ritenuto oriundo della provincia di Ascoli Piceno.

Le numerose indagini eseguite nel Regno hanno avuto esito negativo.

La Compagnia proprietaria della miniera ove avvenne il disastro che causò la morte anche ai detti connazionali, ha concesso, nel caso che i sinistrati abbiano lasciato tuluni più stretti congiunti, delle indennità il cui importo varia a seconda del grado di parentela.

Si invitano gli eventuali parenti delle tre persone sopra ricordate e tutti coloro che potessero fornire notizie utili per rintracciarli a rivolgersi al Commissariato dell'emigrazione in Roma perchè possa interessarsi al conseguimento delle indennità che competessero ai detti superstiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:*Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.*

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Scherzo Vincenzo, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità e per la durata del mese di giugno stesso.

Amorosi Michele, applicato di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 16 giugno stesso e per la durata di quattro mesi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:*Personale di 1ª e 2ª categoria.*

Con R. decreto del 15 marzo 1914:

De Bernardi Tito, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, dispensato dal servizio con effetto dal 2 marzo 1914.

Con R. decreto del 2 aprile 1914:

Chelotti Alberto, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º aprile 1914.

Vossu rag. Giovanni, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º maggio 1914.

Con R. decreto del 9 aprile 1914:

Pellegrini Francesco Saverio, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º aprile 1914.

Con R. decreto del 3 maggio 1914:

Scarselli Luigi, ufficiale d'ordine a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º maggio 1914.

Con R. decreto del 7 maggio 1914:

De Panicis Adelechi, ufficiale d'ordine a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 maggio 1914.

Con R. decreto del 10 maggio 1914:

Montone Giuseppe, primo ufficiale telegrafico a lire 3000, collocato in aspettativa dal 1º maggio 1914.

Fantaguzzi Idebrando, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa dal 1º maggio 1914.

Gulli rag. Gioacchino, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1º maggio 1914.

Basile Salvatore, ufficiale d'ordine a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 6 maggio 1914.

Con R. decreto del 14 maggio 1914:

Riccini-Margarucci Icaro, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, collocato in aspettativa dal 1º giugno 1914.

Garau Umberto Ernesto, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 maggio 1914.

Grilloni Alessandro, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 maggio 1914.

Cauli Alberto, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1º maggio 1914.

Con R. decreto del 17 maggio 1914:

Barsi Valdemiro, capo d'ufficio a L. 3000, in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 maggio 1914.

Angelini Pietro, ufficiale telegrafico a L. 1500, destituito dall'impiego, con effetto dal 9 aprile 1914.

Venuti Giuseppe, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, il R. decreto del 29 gennaio 1914, col quale venne collocato in aspettativa dal 31 dicembre 1913 è stato rettificato nel senso che tale aspettativa ebbe effetto dal 1º gennaio 1914.

Con R. decreto del 21 maggio 1914:

Botti Enrico, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º giugno 1914.

Magrini Dino, ufficiale postale e telegrafico a L. 1800, in aspettativa, richiamato in servizio dal 1º giugno 1914.

Modi Dino, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa dal 1º giugno 1914.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 giugno 1914

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti		
				in rendita	
PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico					
Gran Libro del Debito Pubblico.					
Consolidati.					
1	Consolidato 3.50 per % netto (ex 3.75 % netto)	(*) —		233,432,095 68	
2	Consolidato 3 per %	(*) —		4,803,130 97	
3	Consolidato 3.50 per % netto (Cat. A - Creazione 1902)	(*) —		33,016,101 29	
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—		32,448,688 85	
				353,700.016 79	
Debiti redimibili.					
5	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1 ^a)	(*) 1960		5,126,100 —	
6	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1 ^a e 2 ^a)	(*) 1960		10,311,600 —	
				15,437,700 —	
Rendita in nome della Santa Sede.					
7	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—		3,225,000 —	
Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.					
Debiti redimibili.					
8	Toscana 5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	(*) 1959		1,967,375 —	
9	Roma 5 > % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940		1,480,431 25	
10 5 > % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917		49,280 —	
11	Regno d'Italia	5 > % - { Obbligazioni della ferrovia	1 ^a emissione	1916	33,880 —
12				2 > % - { di Cuneo	2 ^a emissione
13 3 > % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961		3,254,595 —	
				6,953,186 25	
Debiti perpetui.					
14.	Debito feudale 3 % del 3 ottobre 1845 (Modena)	—		13,963 37	

(4° trimestre dell'esercizio 1913-14) dei debiti pubblici dello Stato.*Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.*

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914					Consistenza dei debiti al 30 giugno 1914		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni			in rendita	in capitale	
	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale				
8,093,059,876 57	—	—	(1) 1,540 —	(1) 44,000 —	283,430,555 68	8,098,015,876 57	1	
160,104,365 67	—	—	(2) 954 —	(2) 31,800 —	4,802,176 97	160,072,565 67	2	
943,317,179 72	(3) 1,900 03	(3) 54,286 58	(4) 56 —	(4) 1,600 —	33,017,945 32	943,369,866 30	3	
721,081,974 45	(5) 72 —	(5) 1,600 —	(6) 2,442 92	(6) 54,287 10	32,446,317 93	721,029,287 35	4	
9,922,563,396 41	1,972 03	55,886 58	4,992 92	131,687 10	(7) 353,696,995 90	9,922,487,595 89		
146,460,000 —	—	—	(8) 44,800 —	(8) 1,280,000 —	(9) 5,081,300 —	(9) 145,180,000 —	5	
343,720,000 —	—	—	(8) 98,400 —	(8) 3,280,000 —	(10) 10,213,200 —	(10) 340,440,000 —	6	
490,180,000 —	—	—	143,200 —	4,560,000 —	15,294,500 —	485,620,000 —		
64,500,000	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	7	
39,347,500 —	—	—	(11) 11,100 —	(11) 222,000 —	1,956,275 —	39,125,500 —	8	
29,608,625 —	—	—	(12) 57,562 50	(12) 751,250 —	1,442,868 75	28,857,375 —	9	
985,600 —	—	—	(11) 9,072 —	(11) 181,440 —	40,208 —	804,160 —	10	
677,600 —	—	—	(11) 9,140 —	(11) 182,800 —	24,740 —	494,800 —	11	
5,587,500 —	—	—	(11) 2,715 —	(11) 90,500 —	(13) 164,910 —	(13) 5,497,000 —	12	
108,486,500 —	—	—	(11) 28,380 —	(11) 946,000 —	(14) 3,226,215 —	(14) 107,540,500 —	13	
184,693,325 —	—	—	97,969 50	2,373,990 —	6,855,216 75	182,319,335 —		
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	14	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti	
			in rendita	
Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro				
Debiti redimibili.				
15	Obbligazioni 3 per ‰ della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	207,540	—
16	Id. 6 ‰ dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	534,510	—
17	Id. 5 ‰ della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,115,725	—
18	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato {	Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	17,850
19		Obbligazioni 3 ‰ della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	278,205
20		Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961 (***)	—
21	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane {	3 per ‰ delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D ¹ - D ²)	(*) 1953 (**)	3,713,955
22		3 ‰ della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	360,536
23		5 ‰ della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,786,175
24		3 ‰ delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	736,485
25	Obbligazioni ferroviarie 3 per ‰ per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	26,770,935	—
26	Obbligazioni 5 per ‰ per i lavori di sistemazione del Tevere {	emissioni 1883	1934	918,350
		emissioni 1884 e 1885	1936	
27	Obbligazioni 5 per ‰ per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3 ^a - 4 ^a - 7 ^a - 8 ^a)	1944	1,477,525	—
28	Obbligazioni 5 per ‰ delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1958	5,771,575	—
29	Obbligazioni 5 per ‰ per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	210,950	—
			43,900,316 40	
Debiti perpetui.				
30	Debito 5 per ‰ a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,188	90
31	Debito 5 per ‰ a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,320	91
32	Rendita 3 per ‰ assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252	21
33	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,259	25
34	Assegni 3 ‰ alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420	83
			2,726,442 10	
Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.				
Gran Libro del Debito pubblico	{	Consolidati	353,700,016	79
		Debiti redimibili	15,437,700	—
		Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000	—
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	{	Debiti redimibili	6,953,186	25
		Debiti perpetui	13,963	37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	{	Debiti redimibili	43,900,316	40
		Debiti perpetui	2,726,442	10
Totale			425,956,624 91	

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1914		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni		in rendita	in capitale	
	in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita			
6,918,000 —	—	—	(11) 1,785 —	(11) 59,500 —	205,755 —	6,858,500 —	15
8,908,500 —	—	—	(11) 171,990 —	(11) 866,500 —	362,520 —	6,042,000 —	16
22,314,500 —	—	—	(11) 3,550 —	(11) 71,000 —	1,112,175 —	22,243,500 —	17
892,500 —	—	—	(8) 350 —	(8) 17,500 —	17,500 —	875,000 —	18
9,273,500 —	—	—	(8) 3,255 —	(8) 108,500 —	274,950 —	9,165,000 —	19
8,392,500 —	—	—	—	(8) 164,500 —	—	8,228,000 —	20
123,798,500 —	—	—	(8) 47,235 —	(8) 1,574,500 —	(15) 3,666,720 —	(15) 122,224,000 —	21
12,017,880 —	—	—	(8) 4,410 —	(8) 147,000 —	356,126 40	11,870,880 —	22
35,723,500 —	—	—	(11) 10,225 —	(11) 204,500 —	1,775,950 —	35,519,000 —	23
24,549,500 —	—	—	(11) 11,220 —	(11) 374,000 —	(16) 725,265 —	(16) 24,175,500 —	24
892,364,500 —	—	—	(11) 105,585 —	(11) 3,519,500 —	(17) 26,665,350 —	(17) 888,845,000 —	25
18,367,000 —	—	—	(8) 16,750 —	(8) 335,000 —	901,600 —	18,032,000 —	26
29,550,500 —	—	—	(11) 9,550 —	(11) 191,000 —	1,467,975 —	29,359,500 —	27
115,431,500 —	—	—	(18) 50,000 —	(18) 1,000,000 —	5,721,575 —	114,431,500 —	28
4,219,000 —	—	—	(11) 3,175 —	(11) 63,500 —	207,775 —	4,155,500 —	29
1,312,721,380 —	—	—	439,080 —	10,696,500 —	43,461,236 40	1,302,024,880 —	
19,743,778 —	—	—	(19) 14 26	(19) 285 20	987,174 64	19,743,492 80	30
21,006,418 20	—	—	—	—	1,050,320 91	21,006,418 20	31
3,141,740 33	—	—	—	—	94,252 21	3,141,740 33	32
19,775,308 34	—	—	—	—	593,259 25	19,775,308 34	33
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93	34
63,714,605 80	—	—	14 26	285 20	2,726,427 84	63,714,320 60	
9,922,563,306 41	1,972 03	55,886 58	4,992 92	131,687 10	353,696,995 90	9,922,487,595 89	
490,180,000 —	—	—	143,200 —	4,560,000 —	15,294,500 —	485,620,000 —	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	
184,693,325 —	—	—	97,969 50	2,373,990 —	6,855,216 75	182,319,335 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	
1,312,721,380 —	—	—	439,030 —	10,696,500 —	43,461,236 40	1,302,024,880 —	
63,714,605 80	—	—	14 26	285 20	2,726,427 84	63,714,320 60	
12,028,838,152 91	1,972 03	55,886 58	635,256 68	17,762,462 30	425,273,340 26	12,021,131,577 19	

Il direttore generale del Debito pubblico

GARBAZZI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	E P O C A in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti
			in rendita
PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.			
Debiti redimibili.			
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	23,854,049 —
2	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	898,275 —
3	Buoni del Tesoro quinquennali (legge 21 marzo 1912, n. 191)	—	13,239,600 —
4	Id. id. (id. 29 dicembre 1912, n. 1352)	—	6,000,000 —
5	Id. id. (leggi 23 maggio e 27 giugno 1912, n. 513 e 638, 29 giugno 1913, n. 864 e 4 gennaio 1914, n. 1)	—	—
6	Certificati di credito ferroviari con interessi 3,65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	11,791,964 31
7	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	19,215,372 67
TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO			74,999,260 98

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 17 luglio 1914.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti
	in rendita
PARTE I. — Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico.	425,956,624 91
PARTE II. — Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro	74,999,260 98
TOTALE GENERALE	500,955,885 89

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1914		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni		in rendita	in capitale	
	in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita			
868,161,955 58	—	—	250,168 —	a) 9,421,246 12	23,603,881 —	858,740,709 46	1
25,665,000 —	—	—	55,650 —	b) 1,590,000 —	842,625 —	24,075,000 —	2
330,990,000 —	—	—	—	—	13,239,600 —	330,990,000 —	3
150,000,000 —	10,000,000 —	c) 250,000,000 —	—	—	16,000,000 —	400,000,000 —	4
—	14,080,000 —	d) 352,000,000 —	—	—	14,080,000 —	352,000,000 —	5
323,067,515 39	—	—	827,167 29	e) 22,662,117 64	10,964,797 02	300,405,397 75	6
549,010,647 78	392,350 —	f) 11,210,000 —	273,118 21	g) 7,803,377 44	19,334,604 46	552,417,270 34	7
2,246,895,118 75	24,472,350 —	613,210,000 —	1,406,103 50	41,476,741 20	98,065,507 48	2,818,628,377 55	

Per il direttore generale del tesoro

CIGLIANA

GENERALE

al 30 giugno 1913	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914				Consistenza dei debiti al 30 giugno 1914	
	Aumenti		Diminuzioni		in rendita	in capitale
	in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita		
12,038,838,152 91	1,972 03	55,886 58	685,256 68	17,762,462 30	425,273,340 26	12,021,131,577 19
2,246,895,118 75	24,472,350 —	613,210,000 —	1,406,103 50	41,476,741 20	98,065,507 48	2,818,628,377 55
14,285,733,271 66	24,474,322 03	613,265,886 58	2,091,360 18	59,239,203 50	523,339,847 74	14,839,759,954 74
Aumento in Rendita L. 22,382,961 85		Aumento in Capitale L. 554,026,683 08				

Riepilogo del movimento dei debiti pubblici

	SITUAZIONE al 1° luglio 1913
Variazioni in aumento avvenute nel 3° trimestre 1913 (1° trimestre dell'esercizio 1913-914)
Variazioni in diminuzione avvenute come sopra
	SITUAZIONE al 30 settembre 1913
Variazioni in aumento avvenute nel 4° trimestre 1913 (2° trimestre dell'esercizio 1913-914)
Variazioni in diminuzione avvenute come sopra
	SITUAZIONE al 31 dicembre 1913
Variazioni in aumento avvenute nel 1° trimestre 1914 (3° trimestre dell'esercizio 1913-914).
Variazioni in diminuzione avvenute come sopra
	SITUAZIONE al 31 marzo 1914
Variazioni in aumento avvenute nel 2° trimestre 1914 (4° trimestre dell'esercizio 1913-914)
Variazioni in diminuzione avvenute come sopra
	SITUAZIONE al 30 giugno 1914
Differenze tra la situazione al 30 giugno 1914 e quella al 1° luglio 1913

dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Debiti amministrati dalla direzione generale del Debito pubblico		Debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro		T O T A L E	
Rendita	Capitale	Rendita	Capitale	Rendita	Capitale
425,956,624 91	12,088,838,152 91	74,999,260 98	2,246,895,118 75	500,955,885 89	14,285,733,271 03
294 77	8,422 —	10,044,100 —	251,260,000 —	10,044,394 77	251,268,422 —
425,956,919 68	12,038,846,574 91	85,043,360 98	2,498,155,118 75	511,000,280 66	14,537,001,093 66
163,032 50	4,971,862 22	515,586 60	14,125,660 22	678,619 10	19,097,522 44
425,793,887 18	12,033,874,712 69	84,527,774 38	2,434,029,458 53	510,321,661 56	14,517,904,171 22
1,059 81	30,280 29	30,450 —	870,000 —	31,509 81	900,280 29
425,794,946 99	12,033,904,922 98	84,558,224 38	2,484,899,458 53	510,353,171 37	14,518,804,451 51
281,752 83	5,950,865 64	530,704 65	12,558,311 59	815,457 53	18,509,177 23
425,510,194 11	12,027,954,127 34	84,027,519 73	2,472,341,146 94	509,537,713 84	14,500,295,274 28
617 45	17,184 29	14,169,250 —	354,550,000 —	14,169,867 45	354,567,184 29
425,510,811 56	12,027,971,311 63	98,196,769 73	2,326,891,146 94	523,707,581 29	14,854,862,458 57
62,631 30	1,698,334 44	131,998 41	3,616,394 96	194,629 71	5,314,729 40
425,448,180 26	12,026,272,977 19	98,064,771 32	2,823,274,751 98	523,512,951 58	14,849,547,729 17
—	—	228,550 —	6,530,000 —	228,550 —	6,530,000 —
425,448,180 26	12,026,272,977 19	98,293,321 32	2,829,804,751 98	523,741,501 58	14,856,077,729 17
174,840 —	5,141,400 —	227,813 84	11,176,374 43	402,653 84	16,317,774 43
425,273,340 23	12,021,131,577 19	98,065,507 48	2,818,628,377 55	523,338,847 74	14,839,759,954 74
—	—	—	—	—	—
— 683,284 65	— 17,706,575 72	+ 23,066,246 50	+ 571,733,258 80	+ 22,382,961 85	+ 554,026,683 08

(Seguono le annotazioni).

Annotazioni per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 0/0 e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia.

(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale annullati durante il 1° trimestre dell'esercizio, per prescrizione trentennale	Rendita	L.	850 50	Cap. nom.	L.	24,300 —
Rendita e capitale nominale annullati, durante il 2° trimestre dell'esercizio per prescrizione trentennale	Id.	>	588 —	Id.	>	16,800 —
Rendita e capitale nominale annullati, nel 3° trimestre dell'esercizio per prescrizione trentennale	Id.	>	101 50	Id.	>	2,900 —
Insieme:	Rendita	L.	<u>1,540 —</u>	Cap. nom.	L.	<u>44,000 —</u>

2) Rendita e capitale nominale annullati durante il 1° trimestre dell'esercizio, per prescrizione trentennale	Id.	>	951 —	Id.	>	31,700 —
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel 2° trimestre dell'esercizio	Id.	>	3 —	Id.	>	100 —
Insieme:	Rendita	L.	<u>954 —</u>	Cap. nom.	L.	<u>31,800 —</u>

3) Rendita e capitale nominale iscritti, durante il 1° trimestre dell'esercizio, per conversione di rendite 4.50 0/0 netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita	L.	294 77	Cap. nom.	L.	8,422 —
Rendita e capitale nominale iscritti, come sopra, durante il 2° trimestre dell'esercizio	Id.	>	1,059 81	Id.	>	30,280 29
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel 3° trimestre dell'esercizio	Id.	>	545 45	Id.	>	15,584 29
Insieme:	Rendita	L.	<u>1,900 03</u>	Cap. nom.	L.	<u>54,286 53</u>

4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 3° trimestre dell'esercizio, per ricostituzione nel consolidato 4,50 0/0 netto, in forza dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, essendo la rendita destinata a scopi di pubblica beneficenza	Rendita	L.	56 —	Cap. nom.	L.	1,600 —
--	---------	----	------	-----------	----	---------

5) Rendita e capitale nominale reiscritti, nel 3° trimestre dell'esercizio, in forza dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, a scopi di pubblica beneficenza	Rendita	L.	72 —	Cap. nom.	L.	1,600 —
--	---------	----	------	-----------	----	---------

6) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 1° trimestre dell'esercizio per conversione in consolidato 3.50 0/0 (1902) in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita	L.	379 —	Cap. nom.	L.	8,422 22
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra, nel 2° trimestre dell'esercizio	Id.	>	1,362 62	Id.	>	30,280 44
Rendita e capitale nominale annullati, come sopra nel 3° trimestre dell'esercizio	Id.	>	701 30	Id.	>	15,584 44
Insieme:	Rendita	L.	<u>2,442 92</u>	Cap. nom.	L.	<u>54,287 10</u>

7) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

QUANTITÀ DELLE ISCRIZIONI					Totale
3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto. Cat. A (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %		
Rendite nominative	535,529	16,948	28,911	32,766	614,154
id. al portatore	1,779,865	25,215	79,970	—	1,885,050
id. miste	8,790	24	573	—	9,387
Assegni provvisori nominativi	20,743	810	4,285	10,923	36,766
id. id. al portatore	1,450	77	525	—	2,052
	<u>2,346,377</u>	<u>43,074</u>	<u>114,264</u>	<u>43,694</u>	<u>2,547,409</u>

	AMMONTARE DELLA RENDITA				Totale
	3.50 %/o netto (ex-3.75 %/o netto)	3 %/o	3.50 %/o netto. Cat A (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %/o	
Rendite nominative	143.083.521 —	3.168.291 —	25.931.436 —	32.430.429 —	204.613.727 —
id. al portatore	139.149.234 —	1.630.743 —	7.022.088 50	—	147.802.065 50
id. miste	1.169.976 50	2.088 —	56.367 50	—	1.228.432 —
Assegni provvisori nominativi	26.554 64	963 20	7.355 80	15.888 93	50.762 57
id. id. al portatore.	1.269 54	91 77	647 52	—	2.008 83
	283,430,555 68	4,802,176 97	33,017,945 32	32,446,317 93	353,696,995 90

8) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte.

9) N. 6,350 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 2,092,072 50 e per il capitale nominale di L. 59,773,500 sono rappresentate da certificati al nome.

10) N. 209,907 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 5,499,906 e per il capitale nominale di L. 183,330,200, sono rappresentate da certificati al nome.

11) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

12) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso.

13) N. 31 obbligazioni di questo debito, di 2^a emissione, per la rendita di L. 465 e per il capitale nominale di L. 15,500 sono rappresentate da certificati al nome.

14) N. 1,798 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 26,970 e per il capitale nominale di L. 899,000, sono rappresentate da certificati al nome.

15) N. 3,417 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 51,255 e per il capitale nominale di L. 1,708,500, sono rappresentate da certificati al nome.

16) N. 600 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 9,000 e per il capitale nominale di L. 300,000 sono rappresentate da certificati al nome.

17) N. 21,587 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1,209,225 e per il capitale nominale di L. 40,307,500 sono rappresentate da certificati al nome.

18) Rendita e capitale nominale di obbligazioni della serie D, a disposizione del tesoro, annullate con decorrenza 1° gennaio 1914, in seguito a disposizione della Direzione generale del tesoro.

19) Rendita e capitale nominale, annullati durante il 2° trimestre dell'esercizio per prescrizione trentennale.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

a) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento scadute al 31 dicembre 1913 e al 30 giugno 1914.

b) Buoni sorteggiati il 20 novembre 1913.

c) Buoni emessi nel 1° trimestre dell'esercizio a saldo di quelli autorizzati con la legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

d) Buoni emessi nel 3° trimestre dell'esercizio.

e) Diminuzione corrispondente: per L. 14,125,660 22 all'importo del capitale rimborsato il 1° luglio 1913 ai termini dell'art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261; per L. 3,616,394 96 a quello rimborsato il 2 gennaio 1914, e per le restanti: L. 2,452,385 46 alla quota di ammortamento compresa nella 15^a semestralità di scadenza al 1° gennaio 1914, e L. 2,467,677, alla quota compresa nella 16^a semestralità di scadenza dal 1° luglio 1914.

f) Nuova emissione di certificati.

g) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nelle rate semestrali di scadenza 1° gennaio e 1° luglio 1914.

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	379202	175 —	Sacerdote Rosetta Enrichetta di Leonino, nubile, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Levi Adele-Elena fu Marco, nubile, dom. a Torino.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Levi Elena fu Marco nubile, domiciliata a Torino.
>	412354	154 —	Messina Albina fu Salvatore minore, sotto la tutela dell'ava materna Maria-Rosa Reale fu Vito, domic. a Napoli.	Messina Albino fu Salvatore minore, ecc. come contro.
>	13099	7 —	Gattico Carlotta di Cesare, nubile, domic. a Borgomanero (Novara)	Gattico Carolina o Carlotta di Cesare, minore, sotto l'amministrazione del padre ecc. come contro.
>	568013	42 —	Ferrero Leonilda di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	Ferrero Giuseppina Leonilda di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
>	572330	164 50	Venturieri Rosa di Pasquale, moglie di Caliendo Francesco dom. a Napoli.	Venturieri Rosa di Pasquale moglie di Caliendo Giovanni ecc. come contro.
>	2515	35 —	Lagna-Fietta Antonio fu Giacomo minore, sotto la patria potestà della madre Cipriano-Moliner Domenica fu Giovanni vedova Lagna-Fietta Giacomo, domiciliato in Quincinetto (Torino)	Lagna-Fietta Giovanni-Antonio fu Giacomo, minore, ecc. come contro
>	141675	441 —	Dembowsehi Matilde fu Barone Ercole, moglie di Thomas Luigi Maria domiciliata a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Dembowschi Baronessa Enrichetta fu Gaetano ved. di Dembowschi Barone Ercole domiciliato in Milano	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bellelli Enrichetta fu Gaetano vedova di Dembowschi Barone Ercole, domiciliata in Milano

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rendita
1	2	3	4	5
3.50 %	391329	52 50	Geraci Pietro fu Domenico, domiciliato in Contessa Entellina (Palermo)	Geraci Pietro fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lala Maria fu Nicolò, vedova Geraci domiciliato in Contessa Entellina (Palermo)
>	391330	52 50	Geraci Nicolò fu Domenico, domiciliato in Contessa Entellina (Palermo)	Geraci Nicolò fu Domenico minore, ecc. come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, il 27 giugno 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 luglio 1914, in L. 100.53.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

22 luglio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto . . .	95.03 28	93 28 28	94.82 36
3.50 % netto (1902)	94 51 25	92 76 25	94.30 33
3 % lordo	63.62 50	62.42 50	62.88 —

CONCORSI

IL MINISTRO
' PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Decreta:

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1914 col quale è bandito un concorso a 6 posti di segretario di 4^a classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1914.

Il ministro
CAVASOLA.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 6 della legge 18 luglio 1907, n. 512;

Visti gli articoli 3 ed 8 del R. decreto 24 novembre 1908, numero 756:

Visto l'art. 3 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 1 a 9 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776, recante le disposizioni relative all'esame di concorso ad alunno e di abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria giudiziarie:

Decreta:**Art. 1.**

È aperto un concorso a 120 posti di alunno gratuito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono non più tardi del 15 agosto 1914 e durante l'orario d'ufficio, presentare al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, la domanda in carta da bollo di L. 1,22 diretta al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Gli aspiranti dovranno sostenere gli esami nel distretto dove presenteranno l'istanza.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

c) certificato di buona condotta e di moralità sotto ogni riguardo incensurabile debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) diploma originale di licenza ginnasiale, o certificato di passaggio dal 2° al 3° anno d'istituto tecnico, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente;

f) certificato medico di sana costituzione fisica, debitamente vidimato e legalizzato, contenente l'esplicita dichiarazione che il candidato è esente da imperfezioni fisiche. Qualora queste sussistano dovranno essere esattamente specificate nel certificato stesso;

g) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un R. notaio e debitamente legalizzato;

h) certificato da cui risulti che venne soddisfatto all'obbligo della leva militare o che venne chiesta la iscrizione nelle liste di leva qualora la classe a cui il candidato appartiene non sia stata ancora chiamata.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che alla data del presente bando non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superato i 25. Non saranno neanche ammessi coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità in altri concorsi per alunno gratuito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

Agli effetti delle norme contenute nei numeri 1 e 2 dell'art. 8 del citato R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776, i candidati che abbiano titolo di preferenza, da valutarsi in caso di parità di voti dovranno esibire i necessari documenti insieme agli altri sopra richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande e i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni alle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere b e f dovranno essere di data non anteriore al presente decreto di bando di concorso, quelli di cui alle lettere c e d, non anteriori di tre mesi alla data stessa.

Non si terrà conto delle domande dei documenti presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo contemporaneamente presso le Corti d'appello e le sezioni di Corte d'appello del Regno nei giorni 10, 11, 12 novembre 1914 e consisterà nello svolgimento di tre temi scritti, uno di composizione italiana, uno di aritmetica, ed un altro sulle nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

Gli aspiranti nell'espletamento di tali lavori debbono anche dar saggio di buona calligrafia.

Roma, 1° luglio 1914.

Il ministro
DARL

PARTE NON UFFICIALE**DIARIO ESTERO**

Come era da prevedersi, ieri non fuvvi a Durazzo il convegno chiesto dagli insorti. I ministri delle grandi potenze risposero all'invito degli insorti che gli usi diplomatici non permettevano loro di recarsi a Siak. Però si dichiaravano pronti a ricevere i desiderata degli insorti e credevano quindi opportuno che gli insorti comunicassero i loro desiderata per iscritto.

Gli insorti non hanno tardato a risponderne, ed un dispaccio da Durazzo 22, ore 18, dice:

Gli insorti hanno fatto conoscere ai ministri delle grandi potenze, con una lettera vibrata, che essi intendono venga allontanato dal trono di Albania il principe Guglielmo, per evitare una guerra civile. In caso contrario minacciano di mandare in rovina la città di Durazzo, soggiungendo che se le navi sparassero contro di loro, si troverebbero obbligati a non usare rispetto verso nessun abitante della città. Domandano inoltre che venga data loro una risposta nel più breve tempo possibile.

A differenza delle altre lettere questa è firmata dai notabili degli insorti.

La situazione rimane quindi sempre grave a Durazzo; le altre notizie che si hanno dall'Albania centrale presentano un'importanza molto relativa, come si rileva dai seguenti dispacci da Vienna 22 e 23:

I giornali hanno da Durazzo 21 sera: Sureya bey è arrivato stamane da Vallona ed è stato ricevuto dal Principe in lunga udienza. Egli ha proseguito poi il suo viaggio per Vienna.

Il Principe ha visitato oggi l'incrociatore francese *Edgard Quinet* e la cannoniera russa *Terez*.

I principali capi dei ribelli sono un certo Dscheser Taynar, ex governatore di Ipek sotto il regime turco, e poi tenente colonnello sotto Turgut pascià nella spedizione albanese di quest'ultimo; un certo Gianak bey Abdil, che era ufficiale dello stato maggiore generale sotto Turgut pascià, e l'ex capitano di genda meria Se im Dema.

** I giornali hanno da Durazzo, 23: Sono giunti stamane 210 volontari rumeni con ufficiali e Croce Rossa e sono stati subito armati.

Oggi la popolazione ha lavorato alle opere di difesa, ma è stata costretta a ritirarsi in seguito a fucilate degli insorti dal lato della Laguna. I lavori proseguiranno domani.

Sull'azione degli insorti epiroti nell'Albania meridionale, il Governo provvisorio dell'Epiro ha spedito alla Commissione internazionale di controllo un dispaccio nel quale dice:

Mentre la calma più perfetta regnava dal 30 giugno sulla frontiera occidentale, il 13 luglio gli albanesi avanzarono per ragioni a noi ignote, abbandonando le loro posizioni, da Tepeleni sino a Cimarra.

Fummo poi informati per mezzo della stampa estera che gli albanesi, presi improvvisamente da panico, fuggirono a Vallona diffondendo la erronea notizia che l'esercito epirota marciava contro quella città.

Smentiamo nella forma più categorica la suddetta informazione. Non abbiamo mai pensato a avanzare, nè occupare Vallona. Come già vietammo l'occupazione di Borat, abbiamo ordinato alle truppe epirote di evitare qualsiasi avanzata su territorio albanese. Protestiamo del pari contro le false notizie provenienti da Durazzo, le quali parlano di crudeltà commesse dalle nostre truppe e della partecipazione delle truppe elleniche alla presa di Coritza.

Tali false notizie sono state inventate per dissimulare gli errori commessi dalle autorità albanesi di Colonia e di Coritza. Solo una imparziale Commissione d'inchiesta, i cui membri fossero nominati di comune accordo, potrebbe accertare la verità e le rispettive responsabilità.

Gli ultimi incidenti militari verificatisi sulla frontiera bulgaro-rumena hanno provocato uno scambio di note fra i due Stati interessati. Alcuni giornali avevano financo pubblicato che truppe bulgare avessero passato la frontiera rumena, ma la notizia è smentita e da Bukarest 22 si telegrafa:

L'*Agenzia telegrafica rumena* smentisce nel modo più formale che le truppe bulgare abbiano passato la frontiera e che reggimenti rumeni sarebbero partiti verso la frontiera rumeno-bulgara, e invita la stampa dei due paesi a non ostacolare la reciproca buona volontà di risolvere gli incidenti di frontiera con un leale accordo.

Altro dispaccio da Sofia 22 dice:

L'*Agenzia bulgara* annunzia che i Governi rumeno e bulgaro, allo scopo di evitare in avvenire gli incidenti di frontiera, si sono messi d'accordo per nominare una Commissione la quale deve fare un'inchiesta sulle responsabilità nei recenti incidenti. I posti di frontiera dalle due parti del confine saranno portati di cento metri più all'interno e posti speciali saranno incaricati della sorveglianza.

Inoltre tutti i distaccamenti inviati verso la frontiera dovranno essere fatti tornare ai loro quartieri.

Appena la Commissione avrà terminato l'inchiesta, i cadaveri dei soldati uccisi saranno inumati.

**

Sul passo del Governo austro-ungarico presso il Governo serbo, rinviando i lettori alle dichiarazioni fatte dal conte Tisza alla Camera ungherese, che più o tre pubblichiamo.

Circa il contenuto della nota si ha da Vienna 22:

Il *Neues Wiener Tagblatt* è informato da Budapest che la nota che sarà consegnata al Governo serbo sarà redatta in forma cortese ma decisa ed offrirà alla Serbia il modo di poter dare una risposta soddisfacente che rena a possibile il mantenimento dei rapporti normali e pacifici tra la Monarchia e la Serbia. Per la risposta non sarà fissato alcun termine.

Bisogna quindi con calma e pazienza attendere i prossimi giorni e senza disconoscere la gravità della situazione, bisogna opporsi con ogni fermezza a tutte quelle voci inquietanti, le quali parlano di misure che potreb'ero essere prese in considerazione soltanto dopo una eventuale risposta non soddisfacente da parte della Serbia.

**

L'incontro del Gran visir con il presidente Venizelos è confermato ufficialmente. Un dispaccio da Costantinopoli 22 in proposito dice:

Nella corrente settimana il Gran visir e Venizelos si incontreranno a Bruxelles o a Losanna per uno scambio di vedute sulle questioni delle isole e della emigrazione.

Nei circoli ufficiali si spera che tra i due capi di Governo si otterrà un accordo allo scopo di ricondurre l'ordine e la tranquillità e di riabilitare una situazione economica normale e buone relazioni tra i due Stati.

Durante l'assenza del Gran visir lo Scheik ul Islam assume l'interim del Gran visirato e Talaat bey, ministro dell'interno, quello degli affari esteri.

**

La conferenza per l'Ulster tiene agitata assai l'opinione pubblica inglese e la stampa liberale vi si mostra sempre più ostile, tanto da far ritenere probabile un prossimo scioglimento della Camera.

Oltre i dispacci che più oltre pubblichiamo telegrafano da Londra 22:

La conferenza al Buckingham Palace per la discussione della questione irlandese è terminata all'una pomeridiana e tornerà a riunirsi domani.

Dopo la seduta della conferenza per la questione irlandese sono continuate con la più grande attività le trattative fra i capi partiti. Il Gabinetto ha conferito con i capi dell'opposizione. Una nuova riunione avrà luogo ancora stasera. Quantunque il risultato delle conferenze d'oggi sia sconosciuta, l'impressione generale nei corridoi della Camera dei comuni è che la riunione di domani sarà forse decisiva.

John Redmond e Dillon, uscendo dal palazzo di Buckingham, passando avanti alla caserma di un reggimento di guardie irlandesi, hanno ricevuto da parte dei soldati un'ovazione entusiastica.

**

Si telegrafa da Messico 22:

La notte è passata calma. All'alba le truppe hanno riportato una

grande vittoria sugli zapatisti. Oggi stesso arriveranno nella capitale parecchie migliaia di soldati, così che si è sicuri di poter fronteggiare la situazione.

La colonia italiana è tranquilla.

CRONACA ITALIANA

Le condizioni dello stato di salute di S. A. R. il Duca d'Aosta vanno sensibilmente migliorando di giorno in giorno.

Il bollettino delle ore 10 di stamane reca:

« Condizioni generali discrete. Temperatura fra 37,7 e 38,5. Polso fra 95 e 105. Alimentazione e diuresi soddisfacenti.

« Verde, Cantani, Bruno ».

Per il XXIX luglio. — Al primo pellegrinaggio nazionale alla Cappella espiatoria a Monza il comune di Roma sarà rappresentato dal sindaco e da alcuni assessori.

Cortesie internazionali. — Gli ufficiali e gli allievi di marina, che si trovano a bordo delle navi da guerra italiane ancorate a El Ferrol, sono brillantemente festeggiati dalle autorità e dalla popolazione con banchetti e feste da ballo offerti in loro onore dal Municipio e dalla Prefettura marittima.

Acquisti artistici. — In questi giorni il Ministero degli esteri ha acquistato alla Mostra della « Secessione » le seguenti opere:

Ferretti Paolo: « Raggi dorati » — Pannel Joseph: « Lavoro Bolga ».

Il Gabinetto nazionale delle stampe ha acquistato:

Tommasi Ludovico: « Paese Toscano » — Copley John: « Il Chiururgo » — Brangwin Frank: « Ritorno » — Costantini Vincenzo: « Studio di Linea » — Nelli Roberto: « Disegno » — Chiappelli Alberto: « Stazione ferroviaria ».

Case popolari moderne. — Il benemerito Istituto romano dei Redi Stabili inaugurerà domenica prossima, alle 10 ant., le nuove case popolari moderne, erette dall'Istituto in Roma, a via della Marmorata, nel quartiere Testaccio.

Le nuove costruzioni, vero campione d'igiene, di economia e di quanto costituisce il bene dell'inquilino, saranno inaugurate tra la festa e l'esultanza del popolare quartiere; e costituiranno un nuovo titolo di benemerita per l'Istituto e il degno suo direttore, l'onorevole senatore ing. Edoardo Talamo.

Esposizione internazionale di floricoltura. — Nel maggio 1915, per iniziativa della Società romana di orticoltura e della sezione romana dell'Associazione per il movimento dei forestieri avrà luogo in Roma una grande Esposizione internazionale di floricoltura.

S. M. il Re ha concesso alla interessante mostra il suo augusto patronato.

L'Esposizione, che avrà luogo nella Villa Umberto ed alla quale è già assicurata la partecipazione di importanti floricultori nazionali ed esteri, si dividerà in sei grandi sezioni: piante da serra; piante ornamentali da pianura; fiori e lavori in fiori; frutti e ortaggi; colonie; istruzioni arte ed industria e conterà di 475 concorsi.

A ciascun concorso è assegnato un 1°, 2° e 3° premio consistenti, a seconda dell'entità del concorso, in medaglie d'oro di 1°, 2° e 3° grado; medaglie d'argento dorato di 1° e 2° grado; medaglie d'argento di 1° e 2° grado; medaglie di bronzo; menzioni onorevoli;

certificati di merito per le novità, nonché un gran numero di premi d'onore offerti da pubblici poteri e da enti.

In complesso, la Commissione esecutiva mette a disposizione dell'Giuria (oltre i premi d'onore) 351 medaglie d'oro, 571 medaglie d'argento dorato, 455 medaglie d'argento e un numero illimitato di medaglie di bronzo, menzioni onorevoli e certificati di merito.

Il programma viene inviato franco di posta a chiunque ne faccia richiesta alla Commissione esecutiva dell'Esposizione internazionale di orticoltura 1915 in Roma, via Colonna n. 52, p. p.

Marina militare. — La RR. nave *Calabria* è partita da Port of Spain per Avana. — La R. nave *Palinuro* (scuola mozzi) è partita da Spezia per Barcellona; a bordo tutti bene. — La R. nave *Marco Polo* è giunta a Kebe.

Marina mercantile. — L'*Europa*, della Veloce, è partita da Napoli per New York. — Il *Porto di Adalia* ha transitato da Monbasa per Napoli e Genova. — Il *Garibaldi*, della Ligure Brasiliana ha proseguito da Santos per Las Palmas e Genova. — Il *Principe Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per Dakar e Genova. — Il *Dandolo*, della Società veneziana, è giunta a Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PETERHOF, 22. — La colazione offerta da Nicola II al palazzo di Peterhof in onore degli ufficiali della squadra francese è stata data nella gran Sala bianca del palazzo e servita su 11 tavolini di 1 coperti ciascuno, guarniti di fiori dai colori francesi.

L'imperatore ed il presidente hanno preso posto alla stessa tavola. Poincaré stava alla destra dell'imperatore, che aveva a sinistra il presidente del Consiglio francese, Viviani.

MONACO DI BAVIERA, 22. — Nel castello di Leutstetten il principe Guglielmo di Hohenzollern-Sigmaringen si è fidanzato con la principessa Adelgonda, figlia primogenita del Re di Baviera.

PETERHOF, 22. — Il presidente della Repubblica ha fatto stamane visita all'imperatore nel suo palazzo d'estate e poscia all'imperatrice, che era circondata dalle granduchesse Olga, Tatiana, Maria e Anastasia.

L'imperatore ha riaccompagnato Poincaré al palazzo di Peterhof per il pranzo offerto da Nicola II in onore degli ufficiali della squadra francese.

PETERHOF, 22. — Durante la visita che il presidente Poincaré ha fatto stamane allo Czar ed alla Czarina egli ha rimesso al granduca Alessio il gran cordone della Legion d'onore.

COSTANTINOPOLI, 22. — La Camera ha approvato un credito straordinario di 5 milioni e mezzo di lire turche in favore del Ministero della guerra e di 8 milioni in favore del Ministero della marina.

Per la copertura il ministro delle finanze è autorizzato a concludere un'operazione finanziaria speciale.

La Camera ha anche approvato l'art. 5 della legge di finanza quale autorizza un'emissione di 5 milioni di lire turche di buon del tesoro e un aumento dei dazi doganali del 4% applicabile all'spirare dei trattati con le potenze.

La Camera ha così terminato l'approvazione del bilancio.

La seduta si è prolungata sino ad ora avanzatissima della notte. Oggi avrà luogo la seduta di chiusura.

LONDRA, 22. — I giornali commentano il discorso del Re alla conferenza dei capi riuniti ieri per discutere la questione dell'Ulster.

Gli organi unionisti parlano con entusiasmo del Re patriota e dichiarano che egli ha reso al paese un grandissimo servizio, mettendo in evidenza la gravità della crisi.

I giornali liberali al contrario qualificano il discorso del Re come un discorso stupefacente. E si mostrano specialmente offesi da questa frase del Sovrano: Il grido di guerra civile è su tutte le labbra di coloro che tra il mio popolo sono i più padroni di sé stessi e i più moderati.

Questi giornali dichiarano che sono gli unionisti che lanciano il grido di guerra civile.

TZARSKOIE SELO, 22. — La terza giornata del soggiorno del presidente Poincaré è stata in parte consacrata ai campi militari, ove ha avuto luogo la cerimonia sempre commovente della visita alle tende e la preghiera della sera dinanzi a tutta la truppa senza armi.

Poincaré col suo seguito, lo Czar e la famiglia imperiale sono giunti alla stazione di Tzarskoie Selo alle 3.30. Sono stati ricevuti dal granduca Nicola.

La Czarina e Poincaré hanno preso posto nel primo landau, alla destra del quale cavalcava lo Czar. Le altre vetture erano occupate dalle granduchesse.

Il brillante corteo, circondato da gran numero di ufficiali di stato maggiore e dagli adetti militari esteri, si è posto in cammino verso i campi militari.

Il *Daily Chronicle* scrive: Il discorso del Re è specialmente imprudente. Esso dà l'idea che il Re prenda partito per gli unionisti. Il giornale avverte il Sovrano che è pericoloso seguire l'esempio di Giorgio III.

Il *Daily News* ritiene impossibile dissimulare il sentimento di diffidenza suscitato dall'intervento formale e senza precedenti della Corona. È - esso dice - dovere dei democratici far fronte ad uno dei più gravi avvenimenti che toccano le libertà inviolabili del popolo.

Entrambi questi giornali dichiarano che il Governo deve condire la responsabilità di veder trasportare la lotta costituzionale attuale dal Parlamento al palazzo Reale.

BUDAPEST, 22. — *Camera dei deputati*. — Rajaisik, parlando delle condizioni dei serbi in Bosnia elogia la politica fatta verso di loro da Burriani e da Bilinski. Dice che i serbi desiderano svilupparsi nel senso nazionale. L'idea della propaganda panserba è sorta soltanto come conseguenza della politica regime del bano Rauh e in seguito al processo di alto tradimento di Zagabria. La *Narodna Ocrana* è soltanto da considerarsi come centro dello sviluppo civile serbo. L'oratore difende i fratelli Prubicevic e dichiara che la coalizione serbo-croata segue una politica che si ispira alla lealtà e fedeltà verso il Re.

La Camera continua quindi la discussione degli articoli della legge sulla imposta. Durante la discussione avvengono ripetutamente scene tumultuose.

A causa del loro contegno poco rispettoso verso il presidente i deputati Geza, Polony e Palenguan vengono esclusi dalla Camera per trenta sedute, e il deputato Desulterio Polony per quindici sedute; al deputato Szymeghy viene inflitto un biasimo messo a verbale.

Il presidente del Consiglio, conte Tisza, dichiara di non poter dare risposte esaurienti agli interpellanti.

Il presidente Giza esprime poi la speranza che sarà ben presto in grado di dare una risposta in merito, ma che conoscendo lo stato di cose, ritiene suo dovere di esprimere l'opinione che, nel momento attuale, non è nell'interesse del paese di discutere le questioni contenute nelle interpellanze. Appena sarà giunto il momento opportuno, adempirà, beninteso, al suo dovere di dare alla Camera l'occasione di discutere tali questioni.

Pertanto chiede agli interpellanti che rinunzino allo svolgimento delle interpellanze.

Bela Mezoessy dice di rispettare il diritto del presidente del Consiglio di non rispondere per ora alle domande che gli furono rivolte. Ma aggiunge che se il Governo, invece di rimandare l'in-

chiesta per tanto tempo, si fosse deciso subito dopo la tragedia di Serajevo a fare un passo energico presso la Serbia, questa, perdurando l'impressione d'orrore del mondo civile, sarebbe stata molto più confidenziale.

Dice che il ministro degli esteri fu molto imprudente quando permise il viaggio dell'arciduca, come è ora timido e lento nella punizione del delitto.

Rispondendo ad una domanda di Mezoessy se il presidente del Consiglio vuole esercitare la sua influenza affinché Bilinski presenti le dimissioni, il presidente del Consiglio dichiara che non vuole fare ciò perché, dice Tisza, non ha desiderio di contribuire che, sia Bilinski sia altri, vengano considerati come il capro espiatorio della nefasta catastrofe.

A Mezoessy dichiarante che Tisza dovrebbe prendere un'iniziativa per eliminare la tensione esistente fra i partiti dell'Ungheria, quando l'orizzonte della politica estera comincia a oscurarsi, il conte Tisza risponde che la situazione estera non è tale che possa dichiararsi che stia prendendo una grave piega o è probabile che stia prendendola.

La situazione estera, oggi, è ancora completamente incerta. Essa può appiattirsi con i mezzi pacifici, come pure vi è l'altra possibilità che possa sopraggiungere un grave conflitto.

Se avverranno gravi complicazioni nella politica estera farò un tentativo per ristabilire le antiche relazioni normali fra i partiti ungheresi.

Il conte Andrássy dichiara di tener conto della domanda di Tisza circa la discussione delle interpellanze.

Le lotte dei partiti del Parlamento ungherese incoraggiano all'essere la politica aggressiva. In queste condizioni spetterebbe al presidente del Consiglio di trovare i mezzi per evitare i conflitti che compromettono il prestigio della Monarchia.

Il conte Tisza dichiara che Andrássy ha pienamente ragione.

Nel momento attuale che non vorrebbe certo rappresentare con colori tragici, ma che è serio e potrebbe determinare serie complicazioni, sarebbe desiderabile il ristabilimento della vita parlamentare normale.

Il ministro darà volentieri il suo concorso perché almeno finché durerà la tensione nella situazione estera, sia evitato tutto ciò che potrebbe aggravare i dissidi interni.

Il conte Tisza aggiunge di essere convinto che se la patria si troverà di fronte a seri avvenimenti non vi sarà alcun ungherese, senza distinzione di partito, che non compirà il suo dovere fino all'estremo. (Applausi entusiastici a destra — Grida a sinistra: Ma non sotto la vostra direzione!).

Il conte Tisza dichiara infine di essere pronto a fare un serio tentativo per mettere l'opposizione in grado di ricorrere ai mezzi normali della vita parlamentare sulla base di un accordo fondato su dati obiettivi. (Applausi a destra).

Anche gli altri interpellanti rinunziano a svolgere le loro interpellanze.

La seduta è tolta verso la mezzanotte.

SOFIA, 22. — Piogge torrenziali cadute negli ultimi giorni hanno causato inondazioni in certe località, fra cui a Jambol, Lom, Tazgra, Eskiumaja.

Sono stati estratti sinora dalle acque altri cento cadaveri. Il numero delle vittime sarebbe molto maggiore.

I danni sono gravi e ammonterebbero a parecchie decine di milioni.

Sono stati organizzati soccorsi per le popolazioni colpite.

Circa diecimila uomini erano riuniti colà per le prossime grandi manovre.

La visita è durata circa un'ora e mezzo. Frattanto il presidente del Consiglio francese, Viviani, si è intrattenuto a lungo coi ministri.

Terminata la visita il corteo si è diretto verso la tenda imperiale, ove sono entrati la Czarina, il Presidente e i membri della

famiglia imperiale, mentre lo Czar, a qualche distanza, riceveva il rapporto.

Dopo mezz'ora di riposo, durante la quale ha suonato un'orchestra e tre aeroplani hanno fatto evoluzioni, è stata detta la preghiera dal sottufficiale anziano.

Alle 1,30 il corteo ha lasciato i campi.

Il Presidente ha assistito stasera ad un pranzo offertogli dal granduca Nicola, dopo il quale intervenne ad una rappresentazione al teatro di Tzarkoie Selo.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad un deputato radicale il primo ministro Asquith dichiara che come vuole la convenienza, il testo del discorso pronunciato dal Re in seno alla conferenza per la soluzione della questione dell'home rule, gli è stato comunicato in precedenza e che egli ne assume tutta la responsabilità.

Il Sovrano, aggiunge Asquith, ha lasciato alla conferenza l'incarico di decidere se il discorso dovesse essere pubblicato. La conferenza ha approvato all'unanimità la pubblicazione.

Un altro deputato domanda se il Re ha convocato la conferenza con il consenso dei suoi ministri. Asquith dichiara che il Sovrano ha agito costituzionalmente e che ha seguito l'avviso dei ministri (Applausi sui banchi dell'opposizione).

COSTANTINOPOLI, 22. — L'Ufficio IV della Camera incaricato della relazione sulla domanda che siano posti in stato d'accusa i membri dei due Gabinetti precedenti, ha tenuto riunione fino a mezzanotte.

Sono stati interrogati gran numero di ex-ministri e sono state citate altre persone, fra le quali l'albanese Danich bey per l'udienza di oggi.

L'Ufficio ha approvato alla quasi unanimità la massa in stato di accusa e ha presentato verso mezzogiorno la relativa relazione al presidente della Camera; questi ne ha iscritto la discussione all'ordine del giorno della seduta d'oggi.

L'ufficio ha aggiunto nuovi capi d'accusa, tra cui, anzitutto, quello che il Gabinetto precedente, quando concluse l'armistizio, si obbligò a non approviggionare Adrianopoli.

Uno dei membri più auto-evoli dell'Ufficio ha detto a un giornalista, che egli spera che parecchi degli ex-ministri accusati saranno in grado di giustificarsi. Egli crede che questo avverrà specialmente per Neralunghian il quale si oppose alla dichiarazione di guerra, e motivò la sua opposizione dicendo che l'esercito non era pronto.

CHAMBERY, 22. — Da 48 ore la pioggia cade continuamente in Savoia. Numerosi torrenti hanno straripato. A Molaine lo Charnez, che ha già cagionato una disgrazia, ha asportato stasera un ponte, interrompendo la linea ferroviaria. Le comunicazioni con l'Italia sono interrotte.

PIETROBURGO, 23. — Gli operai dei cantieri di costruzione del Baltico, che appartengono allo stato, si sono posti in sciopero. Sono altri cinquemila uomini che partecipano allo sciopero.

Alcune botteghe sono state saccheggiate.

Gli automobili e altre vetture sono stati rovesciati in vari punti della città.

Anche i tipografi del Ministero delle finanze sono in sciopero. Centocinquanta vetture di tram sono state distrutte. Alcune sono state incendiate.

WASHINGTON, 23. — I rappresentanti dell'Argentina, del Brasile e del Cile consigliano il presidente Wilson ad usare dell'influenza degli Stati Uniti presso il generale Carranza per ottenere da lui un'amnistia generale per i partigiani del generale Huerta.

BELGRADO, 23. — Il ministro di Serbia a Costantinopoli, Nenadovic, ha raggiunto il suo posto per ristabilire relazioni diplomatiche normali con la Turchia.

LONDRA, 23. — Il *Daily Telegraph* scrive che Turkhan pascià ha fatto nei giorni scorsi visite a personaggi ufficiali, ma che è ripartito domenica senza aver ottenuto risultati.

Il giornale aggiunge che non è possibile prestare né denari né soldati per il mantenimento dell'ordine in Albania.

LONDRA, 23. — Il *Morning Post* e il *Daily Chronicle* affermano che nel comunicato fatto alla stampa sulla conferenza dei capi partito è stato eliminato un periodo del discorso del Re riferentesi alla politica estera.

Secondo il *Morning Post* la convocazione della conferenza dei capi partito è avvenuta in seguito a raccomandazioni dei capi dell'esercito, i quali avevano detto che, in caso di guerra, sarebbe necessario rafforzare l'esercito nell'Egitto, nelle Indie e nei distretti industriali dell'Inghilterra e della Scozia.

NOTIZIE VARIE

I seminati in America. — Secondo il rapporto ufficiale sullo stato dei seminati, la stima è la seguente: frumento, invernale 94.1 (contro 92.7 0/10 un mese fa e 81.6 0/10 al 1° luglio 1913).

Il prodotto probabile del raccolto sarà di 655 milioni di bushels (contro 641.5 bushels stimati un mese fa e 488 bushels un anno fa). Lo stato del frumento primaverile è del 92.1 per cento (contro 95.5 per cento al 1° giugno 1914 e 73.8 0/10 al 1° luglio 1913); il raccolto probabile è stimato a 275 milioni di bushels (contro 262.6 rispettivamente).

Per il mais si indica uno stato medio dell'85.8 per cento (contro 86.9 risp. 81.5) ed un prodotto probabile di 2868 milioni di bushels (contro 2971 e 2811).

Per l'orzo la stima è del 92.6 per cento (contro 93.5 e 76.6 0/10) e di 211 milioni di bushels (contro 205.5 e 165).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

22 luglio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare. . .	759.3
Termometro centigrado al nord	31.4
Tensione del vapore, in mm.	6.85
Umidità relativa, in centesimi	20
Vento, direzione	SE
Velocità in km.	9
Stato del cielo	nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	31.5
Temperatura minima, id.	18.0
Pioggia in mm.	gocce

22 luglio 1914

In Europa: pressione massima di 763 sull'Irlanda, minima di 753 sul Mar del Nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 3 mm. sulla Sicilia; temperatura irregolarmente variata; cielo nuvoloso con poggiatelle al nord, quasi sereno altrove.

Barometro: massimo di 763 in Sicilia, minimo di 757 in Sardegna. Regioni settentrionali: venti deboli vari, cielo qua e là nuvoloso con qualche pioggia. Al centro e sud venti di SE moderati cielo vario in Sardegna cielo nuvoloso, venti forti prevalentemente meridionali e orientali.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 22 luglio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente		STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			massima	minima				massima	minima
			nelle 24 ore						
<i>Liguria</i>					<i>Toscana.</i>				
Porto Maurizio . . .	3/4 coperto	mosso	25 0	21 0	Lucca	1/2 coperto	—	30 0	20 0
San Remo	1/2 coperto	legg. mosso	28 0	19 0	Pisa	1/2 coperto	—	29 0	19 0
Genova	coperto	legg. mosso	27 0	22 0	Livorno	3/4 coperto	calmo	29 0	19 0
Spezia	coperto	mosso	26 0	22 0	Firenze	sereno	—	31 0	19 0
<i>Piemonte</i>					Arezzo	1/4 coperto	—	30 0	19 0
Cuneo	coperto	—	21 0	15 0	Stena	sereno	—	28 0	18 0
Torino	piovoso	—	22 0	17 0	Grosseto	sereno	—	30 0	20 0
Alessandria	coperto	—	27 0	19 0	<i>Lazio.</i>				
Novara	—	—	—	—	Roma	1/4 coperto	—	30 0	18 0
Domo d'Ossola	piovoso	—	21 0	16 0	<i>Versante Adriatico Meridionale.</i>				
<i>Lombardia.</i>					Teramo	sereno	—	—	—
Pavia	piovoso	—	28 0	17 0	Chieti	sereno	—	28 0	21 0
Milano	coperto	—	29 0	18 0	Aquila	sereno	—	29 0	19 0
Sonia	coperto	—	27 0	18 0	Agnone	sereno	—	28 0	18 0
Sondrio	—	—	—	—	Foggia	sereno	—	34 0	20 0
Bergamo	—	—	—	—	Bari	sereno	calmo	27 0	22 0
Brescia	piovoso	—	30 0	21 0	Lecce	—	—	—	—
Cremona	coperto	—	31 0	19 0	Taranto	sereno	legg. mosso	31 0	18 0
Mantova	—	—	—	—	<i>Versante Mediterraneo Meridionale.</i>				
<i>Veneto.</i>					Caserta	sereno	—	32 0	18 0
Verona	3/4 coperto	—	30 0	21 0	Napoli	sereno	calmo	30 0	20 0
Belluno	sereno	—	27 0	17 0	Benevento	sereno	—	31 0	16 0
Udine	1/4 coperto	—	23 0	19 0	Avellino	sereno	—	28 0	18 0
Treviso	coperto	—	28 0	19 0	Mileto	sereno	—	32 0	17 0
Vicenza	3/4 coperto	—	28 0	21 0	Potenza	sereno	—	28 0	18 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	26 0	22 0	Cosenza	—	—	—	—
Padova	1/4 coperto	—	27 0	21 0	Tirinto	sereno	—	28 0	15 0
Rovigo	nebbioso	—	29 0	20 0	<i>Sicilia.</i>				
<i>Romagna-Emkia</i>					Trapani	nebbioso	legg. mosso	31 0	21 0
Piacenza	1/2 coperto	—	29 0	18 0	Palermo	coperto	calmo	28 0	18 0
Parma	sereno	—	28 0	19 0	Porto Empedocle	—	—	—	—
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	29 0	20 0	Caltanissetta	sereno	—	29 0	22 0
Modena	1/4 coperto	—	29 0	20 0	Messina	1/2 coperto	calmo	29 0	21 0
Ferrara	sereno	—	28 0	21 0	Catania	1/2 coperto	calmo	28 0	21 0
Bologna	sereno	—	29 0	22 0	Siracusa	1/4 coperto	calmo	30 0	18 0
Forlì	sereno	—	29 0	21 0	<i>Sardegna.</i>				
<i>Marche-Umbria.</i>					Sassari	3/4 coperto	—	32 0	21 0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	29 0	22 0	Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	28 0	19 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	29 0	23 0	<i>Libia.</i>				
Urbino	3/4 coperto	—	30 0	21 0	Tripoli	sereno	calmo	31 0	24 0
Macerata	1/4 coperto	—	30 0	22 0	Bengasi	—	—	—	—
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	20 0					
Perugia	sereno	—	28 0	18 0					